



# Città di PIANELLA

Provincia di Pescara

AREA 4° GESTIONE TERRITORIO

UFFICIO 2° - GESTIONE CIMITERI -

Tel. 085/9730211 fax 085/9730218 – e-mail : [polcasa@comune.pianella.pe.it](mailto:polcasa@comune.pianella.pe.it)

## **REGOLAMENTO CIMITERIALE E DI POLIZIA MORTUARIA.**

**AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 della L.R. n. 41 del 10/08/2012.**

**APPROVATO CON DELIBERA DÌ C.C.N. 24 DEL 17.06.2014**

<b>INDICE</b>	<b>pagina</b>
<b>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI</b>	
<i>Art. 1 – Oggetto</i>	4
<i>Art. 2 – Riferimenti legislativi</i>	4
<i>Art. 3 – Definizioni</i>	4-5
<i>Art. 4 – Contenuti</i>	5
<i>Art. 5 – Tariffe</i>	5-6
<i>Art. 6 – Servizi gratuiti – Agevolazioni</i>	6-7
<i>Art. 7 – Gestione e vigilanza</i>	7
<b>TITOLO II – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E SERVIZI FUNEBRI</b>	
<i>Art. 8 – Adempimenti conseguenti al decesso</i>	7
<i>Art. 9 – Periodo e depositi di osservazione</i>	7-8
<i>Art. 10 – Trattamenti sul cadavere</i>	8
<i>Art. 11 – Attività funebre</i>	8
<i>Art. 12 – Trasporto funebre</i>	8-9
<i>Art. 13 – Mezzi di trasporto</i>	9
<i>Art. 14 – Servizio funebre</i>	9-10
<i>Art. 15 – Trasporto di persone decedute fuori abitazione</i>	10
<i>Art. 16 – Ingresso feretri da altro Comune</i>	10
<i>Art. 17 – Sala del commiato</i>	10
<b>TITOLO III – TIPOLOGIE DI SEPOLTURE</b>	
<i>Art. 18 – Ammissione nei cimiteri</i>	10-11
<i>Art. 19 – Reparti speciali</i>	11
<i>Art. 20 – Inumazione in reparti speciali entro i cimiteri</i>	11
<i>Art. 21 – Tipi di sepoltura</i>	11-12
<i>Art. 22 – Assegnazione dei loculi</i>	12
<i>Art. 23 – Cremazione</i>	12-13
<i>Art. 24 – Esumazioni ed estumulazioni</i>	13-14
<b>TITOLI IV – CONCESSIONI PER SEPOLTURE PRIVATE</b>	
<i>Art. 25 – Concessione diritto d'uso di manufatto ed aree</i>	15
<i>Art. 26 – Diritto d'uso di aree per famiglie e collettività</i>	15-16-17
<i>Art. 27 – Concessioni</i>	17
<i>Art. 28 – Decadenza – Revoca</i>	17-18
<i>Art. 29 – Rinuncia al diritto di sepoltura</i>	18
<i>Art. 30 – Estinzione</i>	18
<i>Art. 31 – Nuova occupazione degli spazi tumulativi</i>	18
<i>Art. 32 – Salme, resti o ceneri contenute in sepolture estinte, decadute, rinunciate o revocate</i>	18
<i>Art. 33 – Destinazione delle sepolture collettive di pregio artistico o storico</i>	18
<i>Art. 34 – Rientro in possesso di sepolture collettive da parte del Comune</i>	18-19
<b>TITOLO V – NORME TECNICHE</b>	
<i>Art. 35 – Norme Generali</i>	19
<i>Art. 36 – Cappelle Gentilizie e Edicole Funebri</i>	19-20-21
<i>Art. 37 – Tombe Interrate</i>	21-22
<i>Art. 38 – Loculi ed Ossari</i>	22
<i>Art. 39 – Cippi, Lapidi e finiture in genere</i>	22
<i>Art. 40 – Inumazioni in campo comune</i>	22-23
<i>Art. 41 – Fosse di inumazione</i>	23
<i>Art. 42 – Feretri per inumazione</i>	23
<i>Art. 43 – Cassetine resti ossei/ceneri</i>	23
<i>Art. 44 – Sepolture private</i>	23
<i>Art. 45 – Traferimento di monumenti o segni funebri da una ad altra sepoltura</i>	23
<i>Art. 46 – Manutenzione delle sepolture</i>	23-24
<i>Art. 47 – Oggetti, fiori e piante ornamentali</i>	24
<i>Art. 48 – Recupero di piante, foto, oggetti o segni funebri posti sulle sepolture</i>	24
<b>TITOLO VI – POLIZIA DEI CIMITERI</b>	
<i>Art. 49 – Orari di apertura e chiusura dei cimiteri</i>	24

<i>Art. 50 – Albo e atti esposti al pubblico</i>	<b>25</b>
<i>Art. 51 – Circolazione veicolare e divieti particolari</i>	<b>25</b>
<i>Art. 52 – Regole comportamentali</i>	<b>25</b>
<i>Art. 53 – Obblighi per il personale dei cimiteri e degli uffici dei Servizi funebri</i>	<b>25-26</b>
<i>Art. 54 – Lavori nei cimiteri</i>	<b>26-27</b>
<i>Art. 55 – Imprese ammesse a lavorare nei cimiteri</i>	<b>27</b>
<i>Art. 56 – Attività commerciali o pubblicitarie</i>	<b>27</b>
<b>TITOLO VII – NORME FINALI</b>	
<i>Art. 57 – Norme transitorie</i>	<b>27</b>
<i>Art. 58 – Sanzioni amministrative</i>	<b>27-28</b>
<i>Art. 59 – Variazioni anagrafiche</i>	<b>28</b>
<i>Art. 60 - Disposizioni di incompatibilità</i>	<b>28</b>

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 – Oggetto.

1. Il presente regolamento disciplina le attività ed i servizi in ambito comunale relativi alle funzioni di cui agli aspetti necroscopici, funebri, cimiteriali e di polizia mortuaria, al fine di garantire la salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, con particolare riguardo alla tutela degli interessi degli utenti e dei servizi anzidetti.

### Art. 2 – Riferimenti legislativi

1. Il presente Regolamento è redatto in conformità ed esecuzione delle seguenti norme:

- R.D. 27.7.1934 n. 1265 (T.U. leggi sanitarie) per quanto in vigore, con particolare riferimento agli artt. da 337 a 343; di seguito RD 1265/1934;
- D.P.R. 10.09.1990 n. 285; di seguito DPR 285/90;
- L.R. 10.08.2012 n. 41; di seguito LR 41/12, modificata ed integrata dalla L.R. n. 51 del 18/12/2013;
- Circolare Ministero della Sanità n. 10 del 31/07/1998; di seguito circ. 10/98;
- Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006, in particolare l'art 184 – Norme in materia ambientale;
- Legge n. 130 del 30/03/2001 – Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri, in particolare l'art. 3
- D.Lgs. 81/08 – Norme sulla Sicurezza negli ambienti di lavoro.

### Art.3 Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a. **incaricato al trasporto funebre**: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
- b. **attività funebre**: servizio che comprende ed assicura le seguenti prestazioni:
  - a. disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso su mandato dei familiari;
  - b. fornitura di casse mortuarie ed altri articoli funebri;
  - c. preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;
  - d. trasporto di salma, di cadavere, di prodotti abortivi, di ossa e di ceneri secondo le modalità indicate nella presente legge;
  - e. recupero di cadaveri o resti mortali su disposizione dell'autorità giudiziaria da luoghi pubblici o privati;
- c. **carrofunebre**: mezzo mobile autorizzato ad uso specifico per il trasporto di salme o cadaveri, ai sensi della L.R.41/12 e s.m.i.;
- d. **autopsia**: accertamento delle cause e dei mezzi che hanno determinato la morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
- e. **bara o cassa**: contenitore destinato a contenere un cadavere;
- f. **cadavere**: corpo umano privo delle funzioni vitali di cui sia stata accertata la morte;
- g. **camera mortuaria**: luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione;
- h. **casa funeraria**: luogo dove assicurare le attività proprie delle strutture per il commiato, l'osservazione del cadavere, i trattamenti conservativi, i trattamenti di tanatocosmesi e la custodia e l'esposizione del cadavere;
- i. **cassetta resti ossei**: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- j. **ceneri**: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi-conservativi;
- k. **cinerario**: luogo destinato alla conservazione delle ceneri;
- l. **cimitero**: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- m. **cofano - contenitore per trasporto salma**: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici, non a chiusura ermetica;
- n. **cofano - contenitore di zinco**: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare in caso di tumulazione;
- o. **colombaro o loculo o tumulo**: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei;
- p. **cremazione**: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- q. **deposito di osservazione**: luogo nel quale mantenere una salma, per evidenziarne

- eventuali segni di vita, per la durata del periodo di osservazione;
- r. **dispersione**: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
  - s. **esiti di fenomeni cadaverici trasformativi**: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, corificazione;
  - t. **feretro**: insieme della bara e del cadavere in essa contenuto;
  - u. **impresa funebre o di onoranze o pompe funebri**: soggetto esercente l'attività funebre;
  - v. **inumazione**: sepoltura del feretro nella nuda terra;
  - w. **medico curante**: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
  - x. **obitorio**: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o in attesa del riconoscimento, o la salma di persona deceduta in luoghi pubblici o in abitazioni antigiuridiche;
  - y. **operatore funebre o necroforo**: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre;
  - z. **ossa**: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
  - aa. **ossario comune**: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
  - bb. **periodo di osservazione**: periodo in cui il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Durante tale periodo viene assicurata adeguata sorveglianza. La durata è pari a 24 ore, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 8 del DPR 285/90;
  - cc. **resti mortali**: esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dall'incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione;
  - dd. **riscontro diagnostico**: accertamento delle cause di morte ai fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
  - ee. **responsabile del servizio di custodia cimiteriale**: dipendente dell'Ente, adeguatamente formato sugli aspetti concernenti gli adempimenti previsti, per il ruolo riconducibile al Responsabile del Servizio o suo delegato (art. 6 – comma 7 della L.R. 41/2012);
  - ff. **salma**: corpo umano inanimato prima dell'accertamento della morte;
  - gg. **struttura per il commiato**: luogo dove assicurare il periodo di osservazione e eventualmente svolgere il rito del commiato;
  - hh. **tanatocosmesi**: trattamento estetico della salma per migliorarne l'aspetto, da attuare senza ostacolare eventuali manifestazioni vitali;
  - ii. **traslazione**: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero, da una sepoltura ad un'altra;
  - jj. **tumulazione**: sepoltura in loculo, nicchia, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria;
  - kk. **urna cineraria**: contenitore di ceneri.

#### Art. 4 – Contenuti

1. Ai sensi della vigente L.R. 41/2012, si intendono ricomprese le seguenti prestazioni e/o attività:
- a) nell'ambito necroscopico sono ricomprese le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dal Comune sia dal Sistema sanitario regionale, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'Autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, le attività di medicina necroscopica, la dotazione di deposito di osservazione ed obitorio;
  - b) nell'ambito cimiteriale è ricompreso l'insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la cremazione, l'illuminazione elettrica votiva;
  - c) nell'ambito della polizia mortuaria vengono ricomprese le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti;
  - d) per quanto attiene il Comune di PIANELLA, tutte le funzioni di cui ai precedenti punti 2) e 3), vengono interamente demandate all'Ufficio Servizi Cimiteriali ed in particolare al Responsabile dei Servizi Cimiteriali, il quale potrà avvalersi della collaborazione del personale facente capo al locale Comando di Polizia Municipale.

#### Art. 5 – Tariffe

1. Tutti i servizi o le forniture erogate ed erogabili sono da ritenersi servizi onerosi a domanda individuale, soggetti al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale. Le tariffe sono determinate con apposita delibera di G.C.

Per quanto attiene i costi in tariffa delle aree per edificazione private costruite dal Comune, dette tariffe saranno individuate con atto proprio di Giunta allorché ve ne sarà la disponibilità.

2. Le tipologie di sepolture sotto elencate sono soggette al pagamento delle rispettive tariffe, fatta eccezione per la concessione delle sepolture in campo comune (Area di Inumazione), che rimane

gratuita:

- concessione in diritto d'uso per sepolture individuali (cellette ossario/cinerario);
- concessione in diritto d'uso per sepolture individuali (loculi);
- concessione in diritto d'uso di area per edificazione sepolcro familiare;
- concessione in diritto d'uso di area per edificazione sepolcro per collettività;
- deposito resti nell'ossario comunale;
- dispersione delle ceneri nel cinerario comunale,
- operazioni cimiteriali (inumazione, esumazione, reinumazione in campo indecomposti, tumulazione, estumulazione, traslazione), salvo esecuzione diretta delle stesse da parte delle imprese /agenzie funebri accreditate, a tal fine appositamente autorizzate dall'Ufficio Cimiteriale;
- accessori (cassetina resti/ceneri, cippo per inumazione, targhetta identificativa, sacchetto trasporto cassetina);
- istruttoria pratiche amministrative (deroghe, concessione sepolture collettive, verifiche anagrafiche per ricerca parenti/verifica parentela, estumulazione/esumazione straordinaria, affido/dispersione ceneri, verifica pratiche complesse);
- deposito salme, resti, ceneri in camera mortuaria;
- trasporto al crematorio su richiesta degli aventi titolo di:
  - \* cadavere non mineralizzato da esumazione ed estumulazioni
  - \* resti mortali;
- depositi a garanzia;
- sala del commiato;
- smaltimento rifiuti da operazioni di cui alla lettera f) del comma 2 dell'art. 184 del Dlgs 152/2006 e s.m.i..

Per la concessione di sepoltura in campo comune (Area di Inumazione), ancorché gratuita, il Concessionario dovrà versare anticipatamente una somma a garanzia delle spese i lavori di Esumazione, al termine della concessione medesima, nell'importo stabilito nella deliberazione di Giunta Comunale di approvazione.

**3.** Le tariffe comunali sono rivalutate annualmente dall'Amministrazione Comunale tenendo conto del costo dei relativi servizi e dei costi diretti ed indiretti relativi alla edificazione dei manufatti.

**4.** Il pagamento delle tariffe deve avvenire entro **10 giorni** dalla data dell'avviso di pagamento.

#### **Art. 6 – Servizi gratuiti – Agevolazioni**

**1.** Sono gratuiti, e posti in carico del bilancio comunale, i servizi di interesse pubblico individuati dalla legge. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma, senza necessità di modifica espressa.

**2.** Possono essere erogati gratuitamente i seguenti servizi:

- a) servizio funebre (onoranza funebre, fornitura della cassa, trasporto del feretro dal luogo del decesso al luogo di sepoltura nel cimitero comunale);
- b) inumazione nel campo di inumazione nel cimitero comunale;
- c) concessione terreno campo inumazione per anni 10;
- d) tumulazione in tombe private già assegnate al defunto;
- e) cremazione (se richiesta ed autorizzata);
- f) versamento delle ceneri nel cinerario comune derivanti della cremazione del defunto;
- g) deposito dei resti mortali nell'ossario comune in caso di disinteresse dei familiari e/o aventi titolo a seguito della cremazione del defunto.

**3.** Le condizioni di gratuità che ammettono il trasferimento dell'onere delle operazioni in capo al Comune sono:

- a) l'indigenza, da determinarsi mediante parametri e/o condizioni individuate con apposito atto di Giunta;
- b) l'appartenenza del defunto a famiglia bisognosa da determinarsi mediante parametri e/o condizioni individuate con apposito atto di Giunta ;
- c) defunti per i quali non sia stata avanzata la richiesta di servizio funebre e per i quali non risultino esservi parenti e/o affini entro il terzo grado o, se esistenti, versino nelle condizioni di cui ai punti a) e b).

Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa, ai fini della eventuale assunzione a carico dell'Ente delle spese per il servizio funebre, ed adempimenti connessi, è dichiarato dal RESPONSABILE AREA 2<sup>a</sup> sulla base delle informazioni assunte dai Servizi Sociali.

**4.** E' possibile la dilazione del pagamento dell'importo per un massimo di 10 rate mensili di pari importo, calcolate a partire dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione o della autorizzazione alla effettuazione di operazioni cimiteriali specifiche:

- delle operazioni cimiteriali inerenti le inumazioni.
- della concessione dei loculi.

5. Per "familiari" ai fini dell'applicazione del comma 3, nonché di quelle disposizioni che fanno riferimento al disinteresse dei familiari si intendono il coniuge, i parenti individuati secondo l'art. 74 e seguenti del CC. Ai sensi dell'art. 77 del CC. si indica come limite di parentela i parenti fino al 3° grado compreso.

6. Si consentono dilazioni per un massimo di n.10 rate mensili.

#### **Art. 7 – Gestione e vigilanza**

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale; il Sindaco per dette funzioni si avvale dell'Ufficio Cimiteriale ed in particolare del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

2. L'Amministrazione comunale esercita l'ordine e la vigilanza in materia, avvalendosi dell'Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari, laddove prevista per legge e richiesta.

3. L'Amministrazione comunale può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici per la verifica dell'applicazione del presente Regolamento.

4. Il Comune, mediante l'ufficio Cimiteriale, vigila sul corretto esercizio dei servizi funebri da parte delle imprese esercenti l'attività funebre, il trasporto, il disbrigo pratiche o il commercio di articoli funebri, eventuali lavori pertinenziali, secondo le normative vigenti, anche in materia di tutela della concorrenza, come sancito all'art. 35 comma 7) della citata LR 41/2012, modificato ed integrato con l'art. 4 della L.R. 51/2013;

5. I soggetti esercenti l'attività, congiuntamente o disgiuntamente, sono tenuti a munirsi delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti per le attività esercitate, e ad adeguarsi ai requisiti previsti dal comma 3 dell'art. 35 della L.R. 41/2012, entro il **30/06/2015**, come sancito all'art. 41 comma 1 integrato con l'art. 5 della L.R. 51/2013;

6. E' fatto divieto ai soggetti esercenti l'attività funebre, l'ingresso nell'interno degli uffici, strutture comunali, delle strutture sanitarie di ricovero e cura o delle strutture socio sanitarie assistenziali, di fare offerte e contrattazioni attinenti le attività funebri, cimiteriali o ad esse accessorie e correlate. E' fatto salvo il loro intervento e presenza per l'espletamento delle pratiche amministrative di competenza o in quanto tenuti per legge.

A tal fine , con apposita determinazione del Responsabile Area 4^, sarà costituito presso il Servizio Cimiteriale del Comune, apposito Albo delle ditte accreditate, cui le ditte dovranno richiedere l'iscrizione, producendo la documentazione attestante il possesso dei requisiti, con aggiornamenti necessari ai sensi di Legge.

7. I loro rappresentanti sono responsabili di eventuali manifestazioni moleste o indecorose o conseguenti ad atti di concorrenza per procacciare la fornitura dei propri servizi e prodotti effettuate da parte dei propri dipendenti.

8. Trattandosi di servizio svolto per pubblico interesse, tali imprese non possono sospendere la fornitura precedentemente pattuita, per eventuale mancato pagamento preventivo.

### **TITOLO II – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E SERVIZI FUNEBRI**

#### **Art. 8 – Adempimenti conseguenti al decesso.**

1. Per la dichiarazione o avviso di morte, e per la cremazione, si rimanda all'Ordinamento di Stato Civile anche in riferimento all'art. 8 della L.R. 41/12 e alla vigente normativa in materia.

2. Il Comune promuove la formazione, archiviazione e trasmissione dei relativi atti anche tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali, avvalendosi per tali competenze dell'Ufficio Cimiteriale.

#### **Art. 9 – Periodo e depositi di osservazione.**

1. I cadaveri non possono essere seppelliti né sottoposti a trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, salvo i casi previsti dall'art. 8 del DPR 285/90.

2. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'ASL territorialmente competente ha certificato l'antigienicità, o in luoghi comunque inidonei per lo svolgimento del periodo di osservazione o quando sia richiesta l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero pubbliche o all'obitorio comunale, se esistente, ed il relativo deposito è gratuito. Il trasporto si intende a titolo oneroso, a carico dei familiari.

La gestione delle strutture sanitarie di ricovero, pubbliche o accreditate, e l'obitorio comunale, ove esistente, non possono essere date in gestione ad operatori esercenti l'attività funebre.

3. Fatti salvi i casi di cui al comma 2 del presente articolo, a richiesta di almeno uno dei componenti il nucleo familiare, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:

- alla sala del commiato (se esistente);
- alla camera mortuaria di struttura sanitaria;

- all'obitorio comunale ove presente;
- all'abitazione propria o dei familiari.

4. In questi casi, il trasporto della salma è a carico dei familiari richiedenti, e nel caso di deposito presso l'obitorio comunale esso è a titolo oneroso.

5. La vestizione della salma è eseguita dal soggetto esercente l'attività funebre, delegato dai familiari stessi, fatti salvi i casi di espresso rifiuto da parte dei familiari o fatti salvi particolari motivi o esigenze religiose o igienico sanitarie.

6. Per nucleo familiare si intende quello come indicato dalla LR 41/12 all'art.10 comma 6.

#### **Art. 10 – Trattamenti sul cadavere.**

1. Si rimanda alle disposizioni della L. R. 41/2012 per la disciplina dei seguenti argomenti:

- prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico (art. 12);
- cadaveri a disposizione della scienza (art. 12);
- imbalsamazione e tanatoprassi (artt. 14 e 15).

#### **Art. 11 – Attività funebre.**

1. L'attività funebre può essere esercitata previo rilascio della prescritta autorizzazione dell'ufficio Cimiteriale del Comune ove ha sede l'esercizio dell'attività. L'autorizzazione è comprensiva di quelle previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia di affari e abilita, altresì, al trasporto funebre. I soggetti autorizzati devono garantire la continuità ed il corretto svolgimento del trasporto funebre.

2. I soggetti esercenti l'attività funebre autorizzati al trasporto di salme e di cadaveri sul territorio comunale dovranno essere iscritti all'Albo di cui al precedente articolo 7, comma 6.

3. Gli esercenti l'attività funebre non aventi la sede nel territorio comunale ma autorizzati all'esercizio dell'attività da un'altra amministrazione comunale della Regione Abruzzo, che intendono esercitare la propria attività nel comune di PIANELLA, devono produrre la loro autorizzazione e la documentazione necessaria affinché la Amministrazione Comunale possa esperire i necessari controlli.

4. I soggetti non autorizzati nella Regione Abruzzo, dovranno far pervenire la documentazione necessaria all'espletamento delle operazioni di controllo, entro e non oltre 48 ore dallo svolgimento della attività per la quale è stata richiesta autorizzazione.

5. La mancata trasmissione comporterà l'immediata segnalazione per inadempimento alla sede competente e l'attivazione delle procedure sanzionatorie di cui all'art. 58 del presente Regolamento.

6. Tutti i soggetti sono tenuti al rispetto del presente Regolamento.

7. Tutti i soggetti esercenti l'attività funebre aventi la sede nel territorio comunale, autorizzati dell'ufficio Cimiteriale del Comune di PIANELLA, dovranno effettuare, secondo il criterio di turnazione:

- a) Il servizio obbligatorio di attività a carico dell'Ente di cui all'art. 6 comma 2 lettere da a) a g) nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- b) Il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico o comunque per intervento della Autorità giudiziaria.

8. Qualora sul territorio comunale sia disponibile un solo soggetto esercente l'attività funebre questi dovrà effettuare i servizi descritti ai suddetti punti a) e b).

9. I corrispettivi per i servizi di cui all'articolo 6 comma 2) da lett. a) a g) saranno stabiliti dalla Giunta comunale e saranno disciplinate in apposite convenzioni con le imprese funebri locali. Il Comune di PIANELLA si impegna a stipulare con le Imprese esercenti l'attività presenti sul territorio comunale, che espressamente aderiscano, una apposita convenzione.

10. Il Comune provvederà ad assegnare i servizi di cui all'art. 6 comma 2) da lett. a) a g), nei modi previsti dal Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, dei lavori, servizi e forniture in economia, in vigore.

11. Le Imprese esercenti l'attività funebre, hanno l'obbligo di adeguamento ai requisiti previsti dalla LR 41/2012 e dal presente regolamento, entro la data del **30/06/2015**, come sancito all'art. 41 comma 1 della predetta L.R. 41/2012, integrato con l'art. 5 della L.R. 51/2013 .

#### **12. Trasporto funebre**

1. Costituisce trasporto funebre il trasferimento di salma, di cadavere, di resti mortali, di resti ossei/ceneri, dal luogo del decesso e/o di sepoltura all'obitorio, alla camera mortuaria anche di altro comune, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze (compresa l'abitazione privata), al cimitero, al crematorio, comprese le soste in chiesa per la funzione religiosa e comunque dall'uno all'altro di detti luoghi, come sancito all'art. 17 della L.R. 41/2012 commi 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8).

2. Il trasporto funebre è servizio pubblico locale ed è svolto dai soggetti debitamente autorizzati dall'Ufficio Cimiteriale, è competenza del predetto Ufficio su apposita delega del Sindaco, disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, in accordo con il locale Comando di Polizia Municipale, avendo particolare riguardo a:



- orari di svolgimento dei servizi;
- orari di arrivo ai cimiteri;
- giorni di sospensione dell'attività funebre, tenendo conto delle opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per più di due giorni consecutivi;
- viabilità per veicoli interessati ai trasporti;

3. E' facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio della Città, nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione dei servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia pubblica.

Il trasporto interno ai cimiteri è da intendersi mero trasferimento di spoglie mortali ed è eseguito a cura del Comune con propri mezzi e personale o tramite affidamento ad imprese autorizzate. Si riserva altresì di eseguire, con propri mezzi e personale o tramite affidamento ad imprese autorizzate, il trasporto di cadaveri o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi tra cimiteri e crematorio, tra cimitero e obitorio.

4. Il trasporto di salma ha luogo sotto la diretta responsabilità giuridica e penale, come incaricato di pubblico servizio, del soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre:

- su richiesta dei familiari, previa attestazione del medico curante o appartenente al S.S.N.
- su disposizione dell'autorità giudiziaria.

Il soggetto autorizzato e/o l'addetto al trasporto deve consegnare la salma al Responsabile dei Servizi Cimiteriali, ovvero ad un suo delegato incaricato di riceverla.

Il trasporto di salma deve avvenire in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e senza pregiudizio per la salute pubblica, a mezzo di idonea autofunebre, e secondo le modalità di cui all'art. 16 comma 6 della LR 41/12.

*5. Il servizio di trasporto funebre, effettuato sotto la diretta responsabilità giuridica civile e penale del soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre, deve essere svolto con un adeguato numero di operatori funebri o necrofori, come sancito al comma 3) dell'art. 35 della L.R. 41/2012 nel rispetto di norme di sicurezza sul lavoro e decoro. Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi il collocamento nella bara, dopo l'accertamento di morte, il prelievo, la chiusura e il trasferimento del feretro, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali, della cremazione o dell'obitorio.*

*6. Il soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre, nella sua veste di "incaricato di pubblico servizio" ai sensi dell'art. 358 C.P. e successive modificazioni, deve assolvere a tutte le disposizioni previste in materia dalla normativa vigente, ed in particolare, deve:*

- a) per il trasporto di salma - Consegnare la salma al responsabile della struttura ricevente;*
- b) per il trasporto di cadavere :*

*- apporre il proprio sigillo sulla cassa;*

*- consegnare il feretro, unitamente al Permesso di Seppellimento ed all'autorizzazione specifica al Trasporto del cadavere, al Responsabile del Servizio di Custodia Cimiteriale, ovvero suo delegato incaricato del ricevimento, comprensivo dell'esatto adempimento di cui alle procedure di chiusura e confezionamento dei feretri (di cui all'art. 17 comma 5 della L.R. 41/2012), detto adempimento può configurarsi in una autocertificazione a firma dell'esercente l'attività funebre; Sono altresì compresi e a cura dell'esercente l'attività funebre, gli adempimenti di tipo amministrativo relativi alla compilazione di moduli, domande, pagamento diritti ecc. verso il Comune.*

### **13 - Mezzi di trasporto.**

1. Il trasporto di salme o cadaveri deve farsi soltanto con idonei automezzi ai sensi della vigente normativa (art. 21 della L.R. 41/2012), salvo disposizioni diverse del Sindaco, con apposita Ordinanza, ove si tratti di speciali onoranze. La sistemazione degli addobbi floreali all'esterno dell'auto funebre è consentita solo se sono sistemati sugli appositi sostegni.

### **14 - Servizio funebre.**

1. Il Servizio funebre è a carico dei privati. Il Comune assolve il servizio funebre - comprendente il trasporto funebre, la fornitura di cassa, cofano di fiori, la fornitura ed affissione degli avvisi di decesso - che parte dal posto in cui è collocato il cadavere e giunge al luogo di sepoltura SOLO nei casi di disinteresse dei familiari e/o aventi titolo e di indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa, secondo quanto precisato al precedente articolo 6. comma 3 ultimo capoverso. La condizione di indigenza e l'appartenenza a famiglia bisognosa dovrà essere determinata come specificato nell'art. 6 comma 3 del presente regolamento.

2. Nel caso di disinteresse da parte di familiari e/o aventi titolo si dovranno ricercare eventuali parenti fino al 3° grado per procedere, nelle forme di legge, al recupero degli oneri sostenuti per il servizio funebre e per le spese di sepoltura.

3. **Il Comandante di Polizia Municipale** stabilisce gli orari per il trasporto dei cadaveri o delle salme, le modalità o i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per eventuali soste. Le soste presso i luoghi di culto sono stabilite, sentiti i relativi ministri di culto. E' piena ed assoluta responsabilità dei soggetti esercenti l'attività funebre incaricati del trasporto, vigilare sul feretro

anche nelle soste, di qualsiasi durata e localizzazione.

4. Il feretro può sostare in Chiesa o nei Templi o nelle Sale per le Commemorazioni Civili per la mera durata dell'ordinaria cerimonia. Terminata la funzione, il trasporto funebre si dirige direttamente al Cimitero assegnato per il percorso più breve.

5. Non sono ammesse soste lungo il percorso, salvo preventiva autorizzazione da parte del **Comandante di Polizia Municipale** in caso di particolari cerimonie od onoranze, per giustificati motivi.

6. La richiesta di fissare il giorno e l'ora del trasporto può essere esercitata dagli aventi diritto o da persone da essi delegate. Gli stessi possono richiedere, al momento di fissare il trasporto, all'Ufficio di Polizia Municipale, cui compete la gestione della viabilità e sicurezza stradale su tutto il territorio cittadino, che lo svolgimento del servizio funebre avvenga con il corteo. Il soggetto esercente l'attività funebre, in quanto autorizzato al trasporto, ha la responsabilità che il corteo si svolga con ordine e decoro.

7. Il Comune, d'intesa, ove il caso, con le autorità religiose o militari, determina l'ordine delle rappresentanze in particolari casi di considerevole concorso di persone.

8. Nei casi in cui per l'angustia delle scale o dei pianerottoli, il trasporto del feretro a piano terreno appaia particolarmente difficoltoso, è data facoltà al soggetto esercente l'attività funebre, di disporre la composizione del cadavere nella cassa a piano terreno. Tale composizione dovrà avvenire adottando quelle cautele che l'igiene e la delicatezza della operazione esigono.

#### **Art. 15 – Trasporto di persone decedute fuori abitazione.**

1. Quando non ostino disposizioni di legge, si procede ai sensi dell'art. 16 c. 4 della LR 41/12.

2. Quando ricorrano circostanze particolari, o nel caso di speciali onoranze, il **Sindaco con apposita Ordinanza**, può autorizzare anche il trasporto ad altra sede diversa dall'abitazione del defunto, fermo restando le condizioni previste dal citato art. 16.

#### **Art. 16 – Ingresso feretri da altri Comuni.**

1. Ove richiesto, effettuati i dovuti accertamenti e previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale, i feretri provenienti da altri comuni potranno essere trasportati all'abitazione od ad altro luogo richiesto dai familiari oppure direttamente alla parrocchia di appartenenza.

2. Per evitare spiacevoli inconvenienti quale l'arrivo dei feretri nell'orario di chiusura dei cimiteri, gli arrivi dovranno essere preventivamente concordati con il Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale - Responsabile del Servizio di Custodia Cimiteriale.

#### **Art. 17 – Sala del Commiato.**

1. L'utilizzo della Sala del Commiato comunale, ove esistente, è regolato con provvedimento del Dirigente di Settore, ovvero del Responsabile del Servizio di Custodia Cimiteriale. L'utilizzo della Sala è sottoposta al pagamento della relativa tariffa.

2. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre possono realizzare e gestire propri servizi per il commiato nel rispetto delle indicazioni contenute nell'art. 36 della L.R. 41/12.

### **TITOLO III – TIPOLOGIE DI SEPOLTURE**

#### **Art. 18 – Ammissione nei cimiteri.**

1. *Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, ai sensi dell'art. 23 comma 1) lett. a), b), c), d) e) della L.R. 41/2012;*

*a) le persone decedute nel territorio del Comune che, anche ovunque decedute, hanno a tutt'oggi o hanno avuto in passato la propria residenza nel Comune :*

*b) i nati morti da residenti;*

*c) i prodotti del concepimento, nell'accezione di cui alla vigente legge regionale e al relativo regolamento, nonché al regolamento nazionale, di cui almeno un genitore sia residente nel Comune*

*d) le parte anatomiche riconoscibili di persone residenti nel Comune;*

*e) le ossa e gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi rinvenuti sul territorio comunale;*

*f) la tumulazione di persone non residenti nel comune è consentita nei seguenti casi:*

*- coniuge non legalmente separato di residente;*

*- chi è nato a PIANELLA o è stato iscritto anagraficamente dalla nascita;*

*- i parenti di 1° grado dei residenti o di salme già tumulate nel cimitero;*

*- i fratelli e sorelle dei residenti;*

*- in tutti i casi sopra indicati è consentita la tumulazione del coniuge non legalmente separato;*

*E' comunque consentita la tumulazione di ceneri e resti di persone non residenti purché questi vengano sepolti in tombe già esistenti (la cosiddetta posa ceneri o posa resti).*

*g) Sono considerate persone residenti nel Comune:*

- I cittadini iscritti nell'AIRE del Comune di PIANELLA;
  - I cittadini che hanno richiesto la residenza nel Comune e questa non si è ancora perfezionata.
  - Le persone che siano state cancellate dall'Anagrafe della popolazione residente in quanto ricoverate in strutture sanitarie di cura che impongono tale adempimento ai loro assistiti;
  - Le persone che sono state cancellate dall'Anagrafe della popolazione residente per irreperibilità e che al momento del decesso non risultano avere la residenza in altro comune;
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, sono parimenti ricevute le salme, le ceneri nonché i resti mortali delle persone già concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
3. La Giunta comunale in caso di motivata esigenza può sospendere le sepolture di persone non residenti indicate al comma 1 lettera f) del presente articolo.
4. Ai sensi dell'art. 24 della L.R. 41/2012 commi 1) e 2), ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto; in entrambi i casi, ogni sepoltura è dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici;

#### **Art. 19 – Reparti speciali.**

1. A norma dell'art. 100 del D.P.R. n. 285/90 nei cimiteri comunali possono essere istituiti reparti speciali e separati destinati al seppellimento di:
- appartenenti a comunità religiose o professanti culti diversi da quello cattolico;
  - vittime militari o civili, cadute in tempo di pace o di guerra;
  - vittime di pubblica calamità.
2. In caso eccezionale possono essere istituiti altri reparti speciali, previa stipulazione di apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale da parte di Enti o Comunità, senza scopo di lucro.
3. Qualora il concessionario ne faccia richiesta, l'amministrazione potrà anche concedere spazi aventi durata da concordarsi e mai superiore ai novantanove anni, destinati alla realizzazione di cripte/ossari/cinerari.
4. Le spese connesse alle opere necessarie per la realizzazione di tali reparti, gli oneri manutentivi delle aree e delle sepolture, gli allestimenti necessari o i ripristini successivi alla scadenza, salvo stipula di apposite e diverse convenzioni, di norma sono poste in carico alle comunità o ai soggetti richiedenti.
5. La sepoltura, in tal caso, non è consentita senza il parere della Comunità competente.
6. Per la sepoltura nel campo destinato all'inumazione delle salme di persone professanti la religione musulmana, anche se di nazionalità Italiana, può essere prevista un'area da destinarsi all'inumazione ordinaria mediante concessione in uso novantennale, sempre rinnovabile, secondo le disposizioni Legislative riferite alle tradizioni di detta religione .
7. E' necessario il parere della Comunità Musulmana prima di procedere alla sepoltura. Dovranno essere in ogni caso rispettate le condizioni di cui al punto 8 c. 3 della Circolare Min. Sanità 31/07/1998 n. 10.
8. Per la sepoltura nel campo destinato all'inumazione delle salme di persone professanti la religione ebraica, anche se di nazionalità Italiana, può essere prevista un'area da destinarsi all'inumazione ordinaria mediante concessione in uso novantennale, sempre rinnovabile, secondo le disposizioni Legislative riferite alle tradizioni di detta religione
9. In assenza degli eredi del concessionario sarà legittimata ad agire la Comunità israelitica locale o quella competente per territorio (Comunità israelitica regionale o nazionale).
10. E' necessario il parere della Comunità Israelitica prima di procedere alla sepoltura.
11. Per altre professioni religiose si potrà operare per analogia o con ulteriori precise indicazioni e/o prescrizioni da emanarsi a dal Sindaco, con apposita Ordinanza.
12. I pareri delle Comunità possono essere acquisiti anche in unica autorizzazione espressa in sede di prima applicazione del presente regolamento.

#### **Art. 20 - Inumazioni in reparti speciali entro i cimiteri.**

1. Nei reparti speciali previsti dall'art. 100 del D.P.R. n. 285/90 per la sepoltura di persone di culto diverso da quello cattolico, per i culti religiosi che lo prevedano espressamente è consentita, come indicato anche dalla circ. Min. Sanità n. 10/98, la inumazione del cadavere avvolto unicamente in un lenzuolo di cotone.
2. Per il trasporto funebre è d'obbligo l'uso della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa di legno e zinco.
3. E' prevista l'istituzione di apposito registro indicante la particolare inumazione, al quale allegare i verbali redatti appositamente.

#### **Art. 21 – Tipi di sepoltura.**

1. L'inumazione, la tumulazione e la cremazione sono servizi pubblici onerosi.
2. Sono altresì servizi pubblici onerosi l'esumazione e l'estumulazione.
3. Tipi di sepoltura:
- inumazione in campo comune, riservata ai soli residenti e persone decedute nel territorio

comunale, per anni 10;

- reinumazione nei campi indecomposti, a seguito di esumazione ordinaria o straordinaria, qualora la salma risulti non mineralizzata, per un periodo non inferiore ad anni due qualora gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi/conservativi vengano trattati con sostanze biodegradanti; per un periodo non inferiore ad anni cinque in caso contrario;
- esumazione;
- tumulazione in loculi costruiti dal Comune e concessi a pagamento, in tombe interrato, in cappelle gentilizie, edicole funebri, ecc;
- estumulazione;
- tumulazione in ossari/cinerari (cellette) per resti mortali e ceneri;
- conferimento in ossario comune per resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione;
- traslazione di feretro, cassetta ossario o urna cineraria.

4. L'ufficio Cimiteriale esegue e stabilisce le modalità di esecuzione delle operazioni mortuarie all'interno dei cimiteri, curandone in via esclusiva la relativa registrazione, stabilisce altresì i turni di rotazione dei campi di inumazione, dandone pubblicità per almeno 45 giorni precedenti quelli delle operazioni, mediante affissione di avvisi nei cimiteri comunali, pubblicazione avviso presso l'Albo Pretorio, apponendo comunicazione sulle tombe interessate e/o negli spazi pubblici consentiti situati all'interno del cimitero; in considerazione della sovente difficoltà di rintracciare i diretti interessati, l'Ente non è obbligato alla comunicazione "ad personam".

5. Il Comune può riservarsi di eseguire servizi ed attività, accessorie o correlate alle operazioni mortuarie, da svolgersi all'interno dei cimiteri, dell'obitorio, se esistente.

6. La Giunta Comunale stabilisce la tipologia di tali servizi ed attività e gli importi delle tariffe.

7. Il Comune si riserva la facoltà di eseguire la gestione dei Servizi, in ambito necroscopico e cimiteriale, o direttamente, tramite struttura interna, o ricorrendo a ditte esterne, tramite affidamento del Servizio, nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia di Servizi pubblici locali, a Ditte in possesso di idonei requisiti, in particolare quelli di cui all'Al. XVII del D.Lgs 81/08, nonché di addetto idoneo allo svolgimento di attività necroscopica, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 – comma 3 della L.R. 41/2012.

8. Ai sensi dell'art. 25 comma 1) della L.R. 41/2012, il Responsabile del Servizio di Custodia Cimiteriale, o suo delegato, **autorizzerà di volta in volta** e sulla scorta dei dati amministrativi in suo possesso (planimetrie, prospetti, ecc.), la Inumazione dei cadaveri, ovvero la tumulazione in loculi comunali o sepolture private (cappelle gentilizie, tombe interrato, edicole funebri), previa anticipazione scritta/telefonica dell'avvenuto decesso e mediante la compilazione di apposita modulistica, da redigersi a cura e sotto la Responsabilità dell'agenzia/impresa funebre incaricata dai congiunti del defunto,;

9. I corretti adempimenti burocratici conseguenti al precedente comma 8 – ed in particolare l'acquisizione dell'istanza di concessione per i loculi comunali o dell'area di Inumazione al protocollo dell'Ente, se non predisposta per tempo, dovrà essere formalizzata entro i successivi **3 giorni** lavorativi decorrenti dalla data di tumulazione/inumazione del cadavere.

10. La mancata presentazione dell'istanza di concessione di cui al precedente punto 9 nei termini indicati, comporterà una sanzione amministrativa che sarà quantificata dall'A.C. mediante la deliberazione di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe inoltre si procederà all'adozione dei prescritti adempimenti a termini di Legge a carico dei familiari del defunto.

#### **Art. 22 – Assegnazione dei loculi.**

1. L'assegnazione dei loculi può essere effettuata :

- a) in presenza di defunto, ed in tal caso l'assegnazione avviene secondo insindacabile scelta dell'Ente;
- b) a persone in vita, a seguito di specifici avvisi pubblici finalizzati alla concessione preventiva, ed in tal caso l'assegnazione avviene secondo i criteri stabiliti nell'AVVISO PUBBLICO, sulla base delle disponibilità e della cronologia della richiesta del manufatto, secondo la numerazione assunta al protocollo dell'Ente, con preferenza per i residenti;

2. Sono fatte salve le richieste di assegnazione da parte di persone in vita e residenti, già acquisite al protocollo comunale, cui sarà dato riscontro anche in assenza di Avviso Pubblico, sulla base delle disponibilità e della cronologia della richiesta del manufatto, secondo la numerazione assunta al protocollo dell'Ente, fatto salvo il caso di decesso di persona che ha già depositato istanza di concessione di loculo/i, ovvero del suo coniuge.

#### **Art. 23 – Cremazione.**

1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, il quale è tenuto a darne notizia all'ufficio Cimiteriale, sulla base di:

- disposizione testamentaria;
- iscrizione ad associazione di cremazione legalmente riconosciuta;
- volontà manifestata dal coniuge;

- volontà manifestata dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74-75-76- e 77 del Codice Civile; nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza dei pari grado;
  - la manifestazione di volontà deve essere resa in forma scritta ed inserita nella istanza di cremazione.
2. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito il certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti l'accertamento di morte e sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato. Nel caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla A.S.L. nella quale pertinenza si trova la struttura sanitaria che ha operato l'amputazione.
3. Le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria. L'urna deve essere sigillata e contenere le ceneri di un solo cadavere. All'esterno dell'urna deve esserci l'indicazione del nome e cognome del defunto data di nascita e di morte.
4. E' consentito l'affidamento dell'urna cineraria al familiare, previa richiesta della relativa autorizzazione che viene rilasciata:
- dal Comune in cui è avvenuto il decesso;
  - dal Comune che ha autorizzato la cremazione postuma e/o di resti mortali;
  - dal Comune ove sono già tumulate le ceneri di cui si chiede l'affidamento.
5. L'affidamento dell'urna cineraria è rilasciato alla persona indicata dal defunto, oppure per manifestazione di volontà del coniuge, parente ed affine secondo gli artt. 74 e seguenti del CC e, nel caso di concorso tra di loro, della maggioranza assoluta di essi. Deve essere sottoscritto un documento nel quale l'affidatario dichiara il luogo della destinazione finale delle ceneri. Tale documento accompagna le fasi di trasporto delle ceneri e deve essere conservato presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria in affidamento familiare o personale è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione.
6. La variazione di residenza comporta la segnalazione al Comune da parte dell'affidatario della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria. Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, deve provvedere al deposito presso il cimitero di spettanza dell'urna cineraria e successivamente richiederne la tumulazione o la dispersione nel cinerario comune, allegando la relativa autorizzazione di affidamento.
7. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche con strumenti informatici, con l'indicazione:
- a) per affidamenti di urne autorizzati:
    - dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario;
    - dei dati identificativi del defunto;
  - b) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza:
    - dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
  - c) per i recessi dall'affidamento:
    - dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
  - d) data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.
8. Può essere autorizzata la dispersione delle ceneri, qualora il defunto in vita abbia manifestato tale volontà. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dalla L. 130/2001 art. 3 o nel cinerario comune e può essere fatta dai soggetti indicati nell'art. 3 comma 7 della L. R. 41/12. Ove il defunto, pur avendo manifestato la volontà alla dispersione delle ceneri, non abbia indicato il luogo, si procederà in primis secondo le indicazioni del familiare più stretto o, in caso di mancanza, di alcuna dichiarazione degli stessi, si procederà alla dispersione nel cinerario comune.
9. La dispersione delle ceneri potrà essere autorizzata, oltre che nel cinerario comune, anche nelle aree private presenti nel territorio comunale previste dall'art. 3, comma 1, lettera c) della legge 130/2001. Per area privata si intende uno spazio delimitato di terreno, con esclusione di canali, fossi, fontanili e sorgenti d'acqua in genere; ovvero in altri luoghi esplicitamente previsti dalla legislazione vigente all'epoca del decesso.
10. L'incaricato della dispersione deve produrre, al termine delle operazioni, apposita dichiarazione scritta di regolare spandimento.
11. A far data dal novembre 2012, l'ufficio Cimiteriale è incaricato della tenuta e relativo aggiornamento del Registro delle Cremazioni, come sancito all'art. 32 della citata LR 41/2012.

#### **Art. 24 – Esumazioni ed estumulazioni.**

1. Le **esumazioni ordinarie** si effettueranno, una volta decorso il termine di inumazione di cui all'art. 26 comma 1 della LR 41/12 (10 anni), secondo una precisa programmazione stabilita dal Responsabile del Servizio di Custodia Cimiteriale, salvo proroga di ulteriori anni 10,

autorizzata dall'Ufficio Cimiteriale; tutte le operazioni di cui sotto si eseguiranno unicamente in presenza del Responsabile del Servizio di Custodia Cimiteriale, ovvero suo delegato.

2. Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, al termine dei 10 anni, si seguiranno le procedure di cui alla Circolare del Min. della Sanità n° 10 del 31-07-1998.

3. Le **estumulazioni ordinarie** dovranno essere effettuate alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture individuali (loculi, cellette ossario/cinerario, tombe e cappelle gentilizie) oppure, nel caso di discordanza fra le date di decorrenza delle concessioni e quelle di tumulazione, comunque nel termine tassativo del compimento del 25° anno dal decesso, salvo differente specifica disposizione testamentaria da produrre all'Ufficio Cimiteriale del Comune.

4. Le estumulazioni ordinarie potranno essere effettuate prima della scadenza dei termini di cui al comma precedente, su formale istanza di erede/i diretto/i del defunto, salvo specifico dispositivo dell'Autorità Giudiziaria.

5. Le esumazioni/estumulazioni ordinarie saranno rese note alla cittadinanza mediante l'affissione di pubblici manifesti, per almeno 45 giorni precedenti quelli delle operazioni cimiteriali, all'Albo Pretorio comunale, apponendo comunicazione sulle tombe interessate, e/o negli spazi pubblici consentiti situati all'interno del cimitero. In considerazione della sovente difficoltà di rintracciare i diretti interessati, l'Ente non è tenuto alla comunicazione "ad personam".

6. L'ufficio Cimiteriale comunicherà il piano annuale dei turni di rotazione alla ASL competente per territorio.

7. Le **esumazioni/estumulazioni straordinarie** disposte dall'attività giudiziaria saranno operate in conformità dell'art. 27 c. 1 della LR 41/12; negli altri casi verranno effettuate su richiesta di erede/i diretto/i del defunto, in ottemperanza alla vigente normativa e nei seguenti casi:

- per successiva tumulazione di salma, resti ossei/ceneri in tomba collettiva o individuale;
- per trasporto di salma, resti ossei/ceneri fuori comune;
- per cremazione e successivo affidamento/dispersione ceneri;
- per ristrutturazione di tomba di famiglia.

*In quest'ultimo caso è consentito il deposito temporaneo dei feretri presso un loculo messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale C. ad un costo stabilito con apposito atto di Giunta Comunale, escluse le spese previste per le tumulazioni che dovranno essere versate con una riduzione del 50% e non prevedono la posa di lastra di marmo a chiusura. Le successive operazioni di estumulazione e reinserimento nella tomba di famiglia, subiranno una spesa pari alla integrale quota prevista per tali operazioni.*

8. Le estumulazioni straordinarie verranno inoltre effettuate nei casi di decadenza della concessione (art. 28 del presente Regolamento) con spese a carico del Concessionario, considerato che, in simili casi, i manufatti saranno acquisiti al patrimonio dell'Ente.

9. Il Responsabile del Servizio di Custodia Cimiteriale osserverà le condizioni della cassa, farà in modo che la stessa venga trattata con le necessarie cautele igienico – sanitarie, disponendo se del caso l'uso di una contro-cassa in zinco.

10. Esaminato il cadavere contenuto nella cassa, se questo non è completamente mineralizzato si procede alla sua reinumazione fino al completamento della mineralizzazione in apposito campo indecomposti, per 5 anni.

11. Stabilire se un cadavere è mineralizzato o meno al momento dell'esumazione spetta al Responsabile del Servizio di Custodia Cimiteriale. E' possibile, qualora il cadavere non fosse completamente mineralizzato, procedere, con l'assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione, al fine di deporre le ceneri nella sepoltura indicata dai familiari o da coloro che ne sono delegati.

12. Nel caso in cui il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute vengono conferite nell'ossario comune, a meno che i familiari e/o gli aventi titolo abbiano richiesto specifica tipologia di sepoltura.

13. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione delle ossa o resti mortali, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

14. Il Sindaco, sentita l'A.S.L. territorialmente competente, può disporre con specifica Ordinanza la cremazione dei resti mortali dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni.

15. Gli oggetti posti nei feretri, ed eventualmente rinvenuti, se non richiesti dai familiari, saranno collocati nella cassetta contenente i resti ossei. Gli avanzi di indumenti e delle casse rinvenuti saranno smaltiti quali rifiuti.

16. E' proibito al pubblico di assistere alle operazioni di esumazione o estumulazione; possono rimanere presenti soltanto i parenti più prossimi dei defunti o gli incaricati delle famiglie.

17. Le date in cui verranno effettuate le operazioni di esumazione ed estumulazione verranno stabilite dal Responsabile del Servizio di Custodia Cimiteriale, sia nel caso di intervento dell'Ente che su istanza degli aventi titolo o loro delegati.

18. L'Impresa/agenzia funebre incaricata dai soggetti privati richiedenti le operazioni di cui al presente articolo, sono tenute:

- a fornire le attrezzature necessarie ( urne cinerarie, cassette ossari, ecc ..... )
- a prestare assistenza tecnica al Responsabile del Servizio di Custodia Cimiteriale;
- a depositare i rifiuti conseguenti le suddette operazioni ( zinco, legno, stoffa ecc..... ) negli appositi contenitori forniti dal Comune .

## TITOLO IV - CONCESSIONI PER SEPOLTURE PRIVATE -

### **Art. 25 – Concessione diritto d'uso di manufatti e aree - Sepolture private -**

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepoltura a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, per la edificazione di fosse vergini o cappelle gentilizie, per un tempo massimo di anni 99 (novantanove).
3. La concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano sepolture individuali, quali loculi ed ossari, di durata non superiore a 30 anni decorrenti dalla data di stipula del Contratto di Concessione; nel caso di Concessioni preventive ( e quindi antecedente la data della effettiva sepoltura) qualora si verifichi la scadenza del Contratto prima del compimento dei 25 anni minimi di sepoltura, è dovuto un pagamento (ulteriore a quello già versato per la stipula del Contratto), commisurato agli anni necessari al compimento dei 25 anni minimi di sepoltura .
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario ed all'istruttoria di cui al successivo art. 38.
5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R.. 10/9/1990 n° 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
6. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune; è demandato all'Ufficio Cimiteriale l'aggiornamento delle scadenze delle Concessioni ( ivi compresa l'anagrafica dei defunti) .
7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
8. In particolare l'atto di concessione deve indicare :
  - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
  - b) la durata della concessione;
  - c) la o le persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/e;
  - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (cappella gentilizia o tomba interrata), sarà cura del concessionario o suoi aventi diritto, comunicare di volta in volta il nominativo dei defunti tumulati/accoglibili nella sepoltura;
  - e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
  - f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

### **Art. 26 –Diritto d'uso di aree per famiglie e collettività.**

1. Il Comune può concedere a persone fisiche o ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del D.P.R n. 361/2000 o ad enti morali, non aventi scopo di lucro, l'uso di aree per la realizzazione di sepoltura a sistema di tumulazione ed inumazione per famiglie e collettività.
2. Per le cappelle gentilizie devono essere concessi minimo *10 mq* di terreno e devono contenere non meno di 8 loculi. Le norme relative alla edificazione sono contenute nell'art. 36 del presente Regolamento.
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa. La concessione è regolata da apposito contratto che dovrà indicare:
  - l'identificazione, il numero dei posti;
  - la durata;
  - il concessionario o più concessionari ;
  - i nominativi dei defunti destinati ad esservi collocati, se ritenuto utile dal concessionario;
  - gli obblighi giuridici ed economici, assicurativi;
  - le condizioni di decadenza, revoca, cessazione.
4. Le aree sono assegnate, a seguito di presentazione di richiesta redatta su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione comunale, secondo le seguenti priorità:
  - a) a coloro che risultino residenti nel Comune alla data di presentazione della richiesta;
  - b) a coloro che abbiano avuto la residenza nel Comune di PIANELLA, anche per brevi periodi;
  - c) a coloro comunque nati a PIANELLA ancorché non più residenti a PIANELLA al momento della stipula del contratto di concessione;

- d) a chiunque presenti istanza di concessione e che non rientri nei precedenti punti a), b) o c);
5. Le aree, loculi, cellette non possono essere assegnate a coloro che hanno già ottenuto una concessione per la realizzazione di una tomba di famiglia.
6. Le richieste di assegnazione di spazi per la realizzazione di sepolture collettive hanno validità di anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data di protocollo dell'istanza. Decorso tale termine, in assenza di assegnazione, in assenza di spazi disponibili o in presenza di formale rinuncia espressa le istanze suindicate saranno archiviate d'ufficio.
7. Il diritto d'uso delle concessioni a persone fisiche è limitato alla realizzazioni di sepolcri di natura familiare per la sepoltura:
- del cadavere,
  - delle ossa,
  - degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi,
  - delle parti anatomiche riconoscibili,
  - dei prodotti abortivi o del concepimento,
  - dei nati morti o dei feti,
  - delle ceneri del concessionario/i.
8. I parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia sono:
- a) il coniuge del concessionario/i,
  - b) gli ascendenti ed i discendenti in linea retta del concessionario/i,
  - c) gli affini sino al sesto grado del concessionario/i,
  - d) i conviventi more uxorio del concessionario/i da almeno tre anni (la condizione di convivenza deve sussistere al momento del decesso dimostrabile con la coabitazione in un unico stato di famiglia registrata all'anagrafe comunale),
9. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al concessionario/i in uno dei modi sopra esposti.
10. Qualora vi siano più concessionari, questi possono regolare le rispettive quote di utilizzo anche successivamente alla stipulazione della concessione, con atto scritto autenticato. Tale atto produce effetti nei confronti del Comune solo se comunicato per iscritto all'Ufficio Cimiteriale.
11. I titolari del diritto ad essere seppelliti nel sepolcro familiare possono rinunziarvi con atto scritto. Ciò determina accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura. La rinuncia ha effetti nei confronti del Comune solo se comunicata per iscritto all'Ufficio Cimiteriale.
12. *La concessione non può essere oggetto di trasmissione ereditaria.* Al decesso del concessionario i familiari divengono solo titolari degli obblighi nascenti dalla concessione ma non assumono la posizione del concessionario. Tuttavia su espressa richiesta, in caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi, dopo averne dato comunicazione all'Amministrazione comunale entro 6 mesi dalla data di decesso, possono richiedere contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in loro favore e designare uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune, con procedura denominata "*volturazione dei diritti relativi alla sepoltura*"; la priorità è a favore degli eredi diretti.
- Tale procedura non determina modifiche al termine di scadenza della Concessione.
13. Il sepolcro familiare diviene ereditario successivamente alla morte dell'ultimo dei soggetti appartenenti alla famiglia del concessionario.
- Il diritto d'uso delle sepolture collettive concesse ad associazioni od enti è riservato alla sepoltura:
- del cadavere,
  - delle ossa,
  - degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi,
  - delle parti anatomiche riconoscibili,
  - dei prodotti abortivi o del concepimento,
  - dei nati morti o dei feti,
  - delle ceneri;
- di persone le quali, al momento della morte, risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente e dall'atto di concessione. L'accertamento di tale titolo si intende comprovato dalla presentazione, prima del rilascio dell'autorizzazione alla sepoltura, di apposito nulla osta da parte dell'associazione o ente concessionario.
14. Le sepolture collettive concesse a persone fisiche devono recare visibile l'indicazione del cognome del concessionario e/o di altro cognome a sua scelta purché il cognome indicato sia quello di una persona avente diritto alla sepoltura nella tomba anzidetta.
15. Le sepolture collettive concesse ad enti od associazioni devono recare visibile l'indicazione del nome del sodalizio.
16. Le concessioni delle sepolture collettive sono a tempo determinato e la loro durata è di anni novantanove per le aree destinate a famiglia e anni novantanove per aree destinate a collettività.
17. Con la concessione il Comune conferisce alle persone fisiche, associazione od enti il solo



diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile per atto inter vivos o mortis causa, o comunque cedibile.

Ogni atto contrario è improduttivo di effetti nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

18. Il diritto d'uso della sepoltura collettiva è ammesso fino al completamento della capienza della medesima. I defunti ubicati in una sepoltura collettiva potranno essere estumulati per riduzione a resti, cremazione, affido o dispersione ceneri, trasferimento in altro comune od in altra sepoltura, conferimento in ossario/cinerario comune .

#### **Art. 27 – Concessioni**

1. Le concessioni decorrono dalla data di stipulazione del contratto.

2. Le concessioni collegate ad una concessione già esistente hanno validità pari alla residua durata della concessione principale.

3. Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento restano disciplinate dal relativo contratto di concessione, salvo quanto stabilito al comma 3 del precedente articolo 25.

4. Alla data della scadenza delle concessioni di loculi o tombe interrate il Concessionario ha diritto ad una proroga pari al tempo occorrente affinché l'ultima tumulazione raggiunga il tempo minimo di 25 anni per effettuare la estumulazione; non sono previste ulteriori proroghe.

5. Le concessioni a tempo indeterminato, ove esistenti, sono inammissibili.

6. A far data dall'approvazione del presente Regolamento si procederà alla verifica delle concessioni aventi ad oggetto i loculi comunali, nello specifico saranno individuate le sepolture nelle quali sono collocati defunti da oltre 25 anni, e per le quali trova applicazione la estumulazione ordinaria e raccolta resti, a spese e cura degli aventi titolo; i loculi così liberati, torneranno nella piena disponibilità dell'Ente, indipendentemente dalla scadenza contrattuale precedentemente pattuita.

#### **Art. 28 - Decadenza – Revoca.**

1. La concessione decade per:

a) mancato completamento dei lavori di realizzazione dei manufatti cimiteriali entro il termine di anni tre dal rilascio della concessione, comunque denominata, salvo proroga per documentate motivazioni non dipendenti dalla mera volontà del Concessionario, autorizzata dall'Ufficio Cimiteri; per completamento dei lavori si intende che il manufatto sia dichiarato agibile dal competente ufficio tecnico comunale secondo la normativa urbanistica vigente;

b) mancata presentazione dei progetti relativi alla costruzione della sepoltura, entro due anni dalla stipula del contratto di concessione;

c) inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione delle sepolture;

d) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono;

e) mancata ricollocazione del monumento a seguito di asportazione dello stesso;

f) inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di concessione e/o dalla vigente normativa o da disposizioni o determinazioni del Dirigente del Settore;

g) difformità non sanabili delle opere rispetto alle autorizzazioni edilizie;

h) sepoltura di non aventi titolo, come individuati al precedente articolo 25, comma 7 lettera c);

i) rinuncia espressa del concessionario di posto non occupato o, in caso di suo decesso, degli eredi o aventi titolo;

l) mancata richiesta, da parte dei discendenti legittimi, della *“volturazione dei diritti relativi alla sepoltura”* entro 6 mesi dal decesso del Concessionario .

m) mancata occupazione della sepoltura individuale perché la salma che vi era destinata viene sepolta altrove. In questo caso, l'Ufficio Cimiteriale provvederà ad inoltrare formale diffida agli eredi o aventi titolo ad occupare il posto entro un termine non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi. In caso di inadempimento, la concessione viene dichiarata decaduta; entro lo stesso termine, gli eredi o aventi titolo possono rinunciare alla concessione

n) trasferimento di salme/resti/ceneri in altre sepolture allorquando non ne venga preventivamente richiesto e autorizzato il riutilizzo per il periodo residuo della concessione in essere per salme/resti/ceneri di parenti o affini entro 6° grado del defunto o del concessionario.

2. Pronunciata la decadenza, si disporrà la traslazione di feretro, resti, ceneri, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario e nel cinerario comune. La sepoltura (tomba interrata o cappella gentilizia, loculo, ecc.), compreso l'eventuale monumento verrà acquisita al Patrimonio dell'Ente e concessa a terzi, previa Bando Pubblico di assegnazione o in alternativa, nel caso di loculi, trattenuta nella disponibilità dell'Ente quale dotazione di riserva.

3. La concessione viene revocata quando ciò sia necessario per l'ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico, fra i quali è ricompresa la grave carenza di loculi comunali. La concessione in essere (unicamente per le cappelle gentilizie e tombe interrate), viene revocata e viene concesso, agli aventi diritto, l'uso, per il tempo residuo spettante secondo il termine della concessione, di altra sepoltura o di altra area nell'ambito dello stesso cimitero; se ciò non fosse possibile, nell'ambito di altro cimitero comunale. Rimangono a carico dell'Amministrazione comunale le spese per la traslazione dalla

vecchia alla nuova tomba.

4. Della decisione di revoca sarà data notizia al concessionario ove noto, e, in difetto di conoscenza, si procederà alla pubblicazione all'Albo del Comune e del Cimitero per la durata di gg. **60**, con indicazione del giorno fissato per la traslazione. Nel giorno fissato la traslazione avrà luogo anche senza la presenza del concessionario o parenti ed affini.

#### **Art. 29 – Rinuncia al diritto di sepoltura.**

1. Il concessionario di loculo/i vivente e/o l'avente diritto vivente, gli eredi o aventi titolo possono rinunciare alla sepoltura. In tal caso la concessione decade e si ha diritto al rimborso del corrispettivo versato attualizzato con riferimento alla moneta corrente, dedotto il 20% per ogni anno o frazione di anno trascorso dalla data di concessione/occupazione del/dei loculi.

2. In ogni caso, trascorsi 5 anni dalla occupazione del loculo/i concesso/i, non si avrà diritto ad alcun rimborso, con esclusione delle somme pagate per diritti e spese, da documentare.

3. In caso di rinuncia alla concessione di aree destinate per cappelle gentilizie o tombe interrato, ma non ancora edificate, il Concessionario avrà diritto ad un rimborso pari:

- al corrispettivo versato, dedotto il 20% per ogni anno o frazione di anno limitatamente al periodo massimo di tre anni dalla data della stipula del Contratto di concessione,
- decorsi tre anni dalla data di concessione il corrispettivo versato sarà dedotto del 70%;

4. Decorsi 5 anni dalla data della stipula del Contratto di concessione di area per cappelle gentilizie o tombe interrato, in caso di rinuncia il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso.

5. In caso di rinuncia alla concessione di aree destinate alla edificazione di cappelle gentilizie o tombe interrato o edicole funebri, edificate (totalmente o parzialmente) per le quali l'ufficio Cimiteri abbia verificato la fatiscenza, o la non rispondenza alle norme dei manufatti realizzati (totalmente o parzialmente), non sarà dovuto alcun rimborso al Concessionario.

#### **Art. 30 – Estinzione.**

1. Le concessioni si estinguono per:

- a) scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, salvo rinnovo;
- b) soppressione del cimitero;
- c) revoca della concessione;
- d) trascorsi venticinque anni dalla morte dell'ultimo defunto, eseguite le operazioni di esumazione/estumulazione di cui all'art. 24.
- e) impossibilità dell'ufficio Cimiteriale nel reperire informazioni sugli aventi titolo alla concessione in essere;

#### **Art. 31 – Nuova occupazione degli spazi tumulativi individuali.**

1. E' ammessa la rioccupazione degli spazi tumulativi individuali assegnati per il periodo residuo della concessione originaria, a condizione che il periodo residuo sia pari ad almeno 5 anni.

2. Il concessionario o gli aventi titolo possono chiedere la tumulazione di nuove salme, resti o ceneri di parenti o affini entro il 6° grado del defunto o del concessionario a seguito di:

- a) trasferimento ad altra sepoltura di salme/resti/ceneri precedentemente tumulate;
- b) estumulazione per affido o dispersione ceneri precedentemente tumulate.

3. Nel caso di riutilizzo con salma, la durata del diritto d'uso dello spazio tumulativo individuale rioccupato è pari ad almeno venticinque anni, con eventuale prolungamento dell'originaria concessione in uso per il tempo occorrente al raggiungimento del termine suindicato, dietro versamento della corrispondente tariffa intera relativa alla concessione dei loculi.

#### **Art. 32 – Salme, resti o ceneri contenute in sepolture estinte, decadute, rinunciate o revocate.**

1. Nei casi di estinzione, rinuncia, revoca, decadenza delle concessioni, le salme, resti o ceneri in esse contenute saranno collocati, a spese degli aventi titolo, nelle rispettive destinazioni (campi, ossari e cinerari comuni).

#### **Art. 33 – Destinazione delle sepolture collettive di pregio artistico o storico.**

1. Le sepolture collettive di pregio artistico o storico dichiarate decadute, revocate, rinunciate o estinte possono essere nuovamente riconcesse. L'Amministrazione Comunale stabilisce le modalità di concessione del manufatto esistente nonché gli eventuali oneri, di tipo anche manutentivo o di restauro conservativo, da porsi a carico dei nuovi concessionari.

#### **Art. 34 – Rientro in possesso di sepolture collettive da parte del Comune.**

1. Nel caso di rinuncia, di abbandono o di decadenza di sepolture collettive il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno possesso del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso, senza onere alcuno, delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di

cessione e di concessione a chiunque.

## TITOLO V – NORME TECNICHE -

### Art. 35 Norme Generali.

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dall'art. 25, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune. In alternativa, le aree possono essere concesse in uso a privati o Ente per la costruzione di sepoltura a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, per la edificazione di tombe interrato, edicole funebri o cappelle gentilizie, a loro cura e spese.
2. La concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano sepolture individuali, quali loculi ed ossari.
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario ed all'istruttoria di cui ai successivi paragrafi.
4. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n° 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
5. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
6. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso; *In particolare l'atto di concessione deve indicare :*
  - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
  - b) la durata della concessione;
  - c) la o le persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/e;
  - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (cappella gentilizia o tomba interrato), sarà cura del concessionario o suoi aventi diritto, comunicare di volta in volta il nominativo dei defunti tumulati nella sepoltura;
  - e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
  - f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

### Art. 36. Cappelle Gentilizie e Edicole funebri.

1. La sepoltura dei feretri mediante la edificazione di cappelle gentilizie o edicole funebri, rientra nella tipologia dei servizi a titolo oneroso e quindi dietro pagamento delle tariffe di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, stabilite dall'amministrazione Comunale con apposito provvedimento.
2. Le cappelle gentilizie possono essere costruite dal Comune e successivamente date in concessione o realizzate direttamente dal privato su Concessione della sola area; esse devono osservare le norme tecniche dettate dal R.D. 27.7.1934 n°1265 e D.P.R. 10.9.1990 n° 285 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Le dimensioni delle aree sono stabilite dai rispettivi Piani cimiteriali (Piani di Lottizzazione); è consentita la realizzazione di una cripta sotto il pavimento.
4. I parametri edificatori per le cappelle gentilizie, per le edicole e per le tombe sono, in linea generale, definiti come segue:
  - **Dimensione area del lotto:** è l'ingombro dell'area di pertinenza della costruzione;
  - **Ingombro massimo:** è dato dalle dimensioni massime esterne in pianta della costruzione, compresi rivestimenti e fregi ed esclusi i soli cornicioni della copertura purché sporgenti non più di cm. 20, escluso altresì il fronte ove è possibile uno spostamento dei rivestimenti e fregi nella misura non superiore a cm.15;
  - **Altezza massima fuori terra:** è data dalla differenza di quota tra piano di calpestio del manufatto e il punto più alto dell'intradosso della copertura.
  - **Profondità massima dell'interrato:** è data dalla differenza di quota tra piano di calpestio del manufatto e l'intradosso della platea di fondazione.
  - **Distanza fra le costruzioni:** la distanza fra le costruzioni è quella che deriva dal rispetto della distanza dell'ingombro esterno dei manufatti dai confini del lotto; i Piani cimiteriali (Piani di Lottizzazione) potranno dettare specifiche norme in merito.
5. Per le Cappelle Gentilizie sono inoltre prescritte le seguenti caratteristiche tecnico-costruttive e dimensionali:
  - a) Le costruzioni devono essere realizzate in modo da consentire un facile deflusso delle acque meteoriche, che debbono essere convogliate nella apposita fogna. In mancanza di fogna, il deflusso delle acque deve essere realizzato secondo le indicazioni dell'Ufficio

Tecnico Comunale.

- b) L'area di pertinenza, circostante il manufatto, deve essere pavimentata; la pavimentazione, deve essere realizzata con materiali antisdruciolevoli, resistenti all'usura e al gelo, approvati dall'UTC e devono essere ricavate idonee pendenze verso il fonte per il convogliamento delle acque meteoriche nelle canalizzazioni comunali.
- c) La copertura può essere piana, con un massetto avente pendenza verso il/i pluviale/i, comunque verso il retro del manufatto, o a tetto, a due falde con inclinazione laterale, pendenza 40 % e posizionamento di tegole; è ammessa l'apposizione di un timpano decorativo sul fronte.
- d) I canali di gronda in lamiera o materiale plastico possono essere opportunamente mimetizzati con la rifinitura esterna, i discendenti pluviali devono essere posizionati sul retro del manufatto.
- e) Non sono consentiti apparecchi esterni di illuminazione o scritte luminose.
- f) I materiali esterni di rivestimento debbono essere resistenti alle intemperie e impermeabili o protetti con apposite vernici impermeabilizzanti.
- g) La forma e le dimensioni dei decori nonché i colori esterni devono essere tali da non pregiudicare il decoro e l'estetica del Cimitero e devono essere espressamente autorizzati dall'Ufficio Tecnico, pena rimozione ovvero ripristino condizioni preesistenti; nel caso di situazioni esistenti ma sprovviste di apposite autorizzazioni, l'Ente può prescrivere la rimozione/sostituzione degli elementi ritenuti pregiudizievoli per il decoro del Cimitero.
- h) Ciascuna cappella gentilizia potrà essere costituita al massimo da n° 18 loculi complessivi ( 10 nel fuori terra ed 8 nell'interrato), ciascuno di dimensioni tali da realizzare un parallelepipedo di ml. 0,75 (larghezza), ml. 0,70 (altezza), ml. 2,25 (lunghezza).
- i) Le edicole funebri potranno essere costituite da massimo di 4 loculi, sovrapposti, di dimensioni nette interne di ciascun loculo (Lo) sono quelle indicate alla precedente lett. h).
- l) La sepoltura, nelle cappelle gentilizie, potrà avere il caricamento dei loculi dall'esterno (Ce) ovvero dall'interno (Ci) mentre nel caso delle edicole il caricamento avverrà esclusivamente dall'esterno.
- m) La parete di chiusura dei loculi potrà essere:
  - in mattoni pieni, mattoni forati, c.a., di spessore minimo pari a ml. 0,13 ;
  - in pannelli prefabbricati in blocchi di carton gesso (tipo Poroton o similari), in tal caso lo spessore minimo è quello del pannello utilizzato
- n) La cappella gentilizia, salvo differenti prescrizioni contenute nei Piani di Lottizzazione cimiteriale, dovrà avere un ingombro in pianta pari a:
  - larghezza minima ml. 3,10 e ml lordi di (compreso pareti e vano di caricamento interno),
  - lunghezza minima di ml. 2,65 lordi ;ed inoltre dovrà essere posizionata in modo da garantire una distanza dal fronte – Df - pari a minimo ml. 0,30 (quella dal retro – Dr - sarà pari alla dimensione residua).
- o) L'edicola funebre dovrà avere un ingombro in pianta pari a:
  - larghezza minima di ml 1,05 di larghezza, comprese pareti laterali,
  - l u n g h e z z a m i n i m a ml 2,55 lordied inoltre dovrà essere posizionata in modo da garantire le distanze laterali – Dl - al centro del lotto assegnato nella misura prescritta dal Piano di Lottizzazione mentre, per quanto attiene le distanze longitudinali, il manufatto andrà posizionato a distanza ml 0,6 dal cordolo antistante, a meno di diverse disposizioni dell'UTC in sede di verbale di linee e quote.
- p) Le cappelle gentilizie potranno avere:
  - un'altezza massima – Hm – di ml 4,10, misurata dal piano di calpestio al grezzo, all'intradosso della copertura;
  - una profondità massima – Pm - pari alla distanza dal citato piano di calpestio all'intradosso della platea di fondazione ( variabile a seconda del numero di loculi che si andranno a realizzare nell'Interrato).
- q) Le edicole funebri potranno avere un'altezza massima di ml 3,40, misurata dal piano di calpestio al grezzo, all'intradosso della copertura.

#### 6. Titolo abilitativo edilizio

- a) Per l' edificazione delle cappelle gentilizie ed edicole funebri il/i Concessionario/i, dopo la stipula del Contratto di Concessione, dovrà presentare al competente Ufficio Cimiteriale specifica Segnalazione Certificata di Inizio Attività (ovvero Denuncia di Inizio Attività) corredata dalla documentazione tecnica prevista dal vigente Regolamento Edilizio Comunale, ivi compreso l'attestato di avvenuto deposito presso il Servizio Sismica Provinciale (ex Genio Civile) ai sensi della L.R. 138/96.
- b) Prima dell'inizio dei lavori di costruzione il Concessionario comunicherà all'Ufficio Cimiteriale l'avvenuto picchettamento del lotto di competenza, con richiesta di sottoscrizione del verbale di linee e quote; fra il responsabile dell'Ufficio Cimiteriale ed il DL del manufatto verrà redatto, sul posto, il verbale di allineamento e quote, relativamente al lotto assegnato e con riferimento a

capisaldi fissi individuati dall'Ente.

c) Il Responsabile dell'Ufficio Cimiteri curerà l'Istruttoria della S.C.I.A. o D.I.A. presentata dal Concessionario, nel rispetto delle disposizioni ed attribuzioni di Legge in materia edilizia e cimiteriale nonché del presente Regolamento.

### **Art. 37. Tombe interrato.**

1. La sepoltura dei feretri mediante la edificazione di tombe interrato rientra nella tipologia dei servizi a titolo oneroso e, quindi, dietro pagamento delle tariffe stabilite ai sensi del soprarichiamato articolo 5 del presente Regolamento.

2. Tali edificazioni, che possono essere costruite dal Comune e successivamente date in Concessione o realizzate direttamente dai privati su concessione della sola area, devono osservare le norme tecniche inerenti le tumulazioni dettate dal R.D. 27.7.34 n°1265 e DPR. 10.9.1990 n°285 articoli 76 e 77 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Ai sensi dei soprarichiamati articoli è consentita la tumulazione dei feretri a più piani sovrapposti, rammentando che necessita garantire ad ogni loculo uno spazio esterno libero per il diretto accesso del feretro, che sarà denominato vano di carico.

4. Per la ubicazione e l'allineamento di tali edificazioni deve essere rigorosamente osservato quanto previsto nelle relative deliberazioni di lottizzazione dell'area oggetto di concessione.

5. Ciascuna sepoltura potrà essere costituita al massimo da n° 6 loculi complessivi di cui n° 1 nel fuori terra (Ft) e n° 5 nell'interrato (In); le dimensioni nette interne di ciascun loculo (Lo), a mente del DPR 285/90 e dalle Circolari del Ministero della Sanità, sono quelle di un parallelepipedo di ml. 0,75 (larghezza), ml. 0,70 (altezza), ml. 2,25 (lunghezza).

6. La parete di chiusura dei loculi potrà essere:

- in mattoni pieni, mattoni forati, c.a., di spessore minimo pari a ml. 0,13 ;
- in pannelli prefabbricati in blocchi di carton gesso (tipo Poroton o similari), in tal caso lo spessore minimo è quello del pannello utilizzato

7. Prima dell'inizio dei lavori di costruzione della Tomba interrato il Committente comunicherà al Comune l'avvenuto picchettamento del lotto di competenza, con richiesta di sottoscrizione del verbale di linee e quote; fra il rappresentante del Comune di Pianella ed il DDLL del manufatto verrà redatto, sul posto, il verbale di allineamento e quote, relativamente al lotto assegnato e con riferimento a capisaldi fissi individuati dall'Ente

8. Il Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale curerà l'Istruttoria sia per il rilascio delle autorizzazioni alle edificazioni delle tombe interrato che per la verifica del rispetto dei parametri sotto indicati, ivi comprese le norme generali sulle edificazioni in zona sismica, e della salvaguardia della sicurezza sul lavoro.

A tal fine bisogna inoltrare al competente Ufficio Cimiteriale la documentazione prevista dal Regolamento Edilizio Comunale per la Denuncia di Inizio Attività, di cui agli artt. 36 e seguenti del Regolamento stesso, nonché acquisire il prescritto titolo abilitativo da parte della Sezione Sismica Provinciale (ex Genio Civile) ove occorrente.

9. Ciascuna sepoltura avrà un ingombro in pianta pari a ml. 2,30 lordi – larghezza - (compreso pareti e vano di caricamento interno), una lunghezza pari a ml. 2,55; le distanze laterali – D<sub>l</sub> - della tomba interrato dal limite del lotto saranno pari a ml. 0,60, mentre la distanza dal fronte – D<sub>f</sub> - dovrà essere pari a ml. 0,50 e quella dal retro risulterà pari alla misura residua.

10. Sono altresì consentite tombe interrato con vano di caricamento centrale, doppia fila di loculi (3 a destra e 3 a sinistra del vano di caricamento) e muro divisorio comune al limite dei lotti contigui, previa accordo fra concessionari confinanti da notificarsi in forma scritta all'Ufficio Cimiteriale .

11. Prima dell'inizio dei lavori, in sede di sottoscrizione del verbale di linee e quote di cui ai punti precedenti, l'UTC fornirà gli allineamenti e la quota del piano di imposta del manufatto, al grezzo, intesa come quota coincidente con la sistemazione esterna del lotto, rispetto a capisaldi fissi; rispetto a tali linee e quote verrà sviluppato l'ingombro della costruzione.

12. La realizzazione delle tombe interrato dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti parametri:

a) altezza massima fuori terra – H<sub>m</sub> – max ml 0,90; essa è data dalla distanza dal punto di quota del piano di imposta del manufatto, al grezzo (intesa come quota coincidente con la sistemazione esterna del lotto), all'estradosso del fuori terra della sepoltura (lastra esclusa);

b) profondità massima – P<sub>m</sub> - variabile; essa data dalla distanza dal citato punto all'intradosso della fondazione, variabile a seconda del numero di loculi che si andranno a realizzare nell'interrato – In -;

c) altezza massima dell'edicola funebre in marmo max ml. 1,00; la stessa dovrà essere posizionata sul piano esterno della sepoltura, su cui si collocheranno gli accessori funebri (porta foto, lumini, lampade votive, ecc.);

d) L'area di pertinenza, circostante il manufatto dovrà essere pavimentata con materiale approvato dall'UTC; dovranno essere ricavate idonee pendenze verso il fonte per il convogliamento delle acque meteoriche nelle canalizzazioni comunali; la manutenzione dell'area di pertinenza del manufatto, sarà ad esclusiva cura e spese del concessionario per l'intera durata

del contratto.

e) Le lastre di pietra o di marmo sia orizzontali che inclinate non possono avere spessore inferiore a cm.3.

#### **Art. 38. Loculi ed ossari.**

1. La sepoltura mediante la tumulazione dei feretri in loculi od ossari del Comune rientra nella tipologia dei servizi a titolo oneroso e quindi dietro pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale, di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.

2. I loculi e gli ossari possono essere costruiti dal Comune e successivamente dati in concessione ai privati o realizzati direttamente dal privato sulle aree previste dal Piano Regolatore Cimiteriale, previa convenzione col Comune da stipularsi ai sensi e nel rispetto del presente regolamento.

3. La concessione dei loculi sarà disposta dall'Ufficio mediante apposita determinazione, dietro richiesta degli eredi del defunto, nel rispetto dell'art. 22 del presente Regolamento.

4. Potranno essere concessi max 4 loculi ad un unico richiedente.

5. La concessione degli ossari sarà disposta dall'Ufficio mediante apposita determinazione, dietro richiesta degli eredi del defunto.

6. Potranno essere concessi max 4 ossari ad un unico richiedente.

7. I criteri costruttivi per i manufatti a sistema di tumulazione (loculi ed ossari) saranno i seguenti :

a) dimensionamento strutturale per carichi su solette (almeno 250 Kg/mq) con verifica al rischio sismico, indipendentemente se la struttura sia da realizzarsi o meno in opera o con elementi prefabbricati;

b) pareti dei loculi con caratteristiche di impermeabilità durature ai liquidi e ai gas;

c) ingombro minimo: lunghezza m. 2,25 - larghezza m. 0,75 - altezza m. 0,70; a detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9 del DPR 285/90;

d) ingombro minimo dell'ossario: lunghezza m. 0,70 larghezza m. 0,30 altezza m. 0,30.

#### **Art. 39 . Cippi, lapidi e finiture in genere.**

1. Ogni sepoltura individuale deve essere contraddistinta da un cippo, lapide, o altro supporto costituiti da materiale resistente, inoltre l'Ufficio Cimiteriale disporrà per ciascuna sepoltura, idoneo strumento (codice a barre, o similare) da collocare sulla sepoltura stessa, e consegnare agli utenti; detto codice univoco sarà inoltre archiviato con sistemi informatici avanzati e costituirà l'interfaccia utente-amministrazione, come sancito all'art. 24 comma 2) della citata L.R. 41/2012.

2. Con modalità durature e non facilmente alterabili, devono essere riportati l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto.

3. L'Ufficio Cimiteriale autorizzerà le singole pose in opera dei cippi funerari, perseguendo un criterio di omogeneità, nei limiti consentiti dallo stato di fatto.

4. Al termine del periodo di 10 anni l'Ente disporrà la rimozione, a cura e spese dell'avente diritto, di ogni lapide/monumento esistente sull'area.

5. Le lapidi per il campo di inumazione sono a carico dei famigliari.

6. Per quanto riguarda i nuovi loculi, le lastre di marmo saranno fornite direttamente dall'A.C., inclusa nella tariffa di concessione, le scritte, i portafoto, i portafiori ed i portalampe, saranno forniti dall'A.C. con spese a carico dei concessionari.

7. La lavorazione delle lapidi, a carico del concessionario, dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:

a) le scritte dovranno essere intarsiate o a rilievo "bronzate";

b) gli arredi consentiti (porta lampada e vaso portafiori) saranno in ceramica di colore bianco o bronzato a seconda della caratteristica della scritta;

c) non è consentita l'apposizione di altri arredi sulle lapidi in quanto ritenuti elementi di intralcio e/o pericolosità per la pubblica e privata incolumità;

d) le foto potranno avere una dimensione massima di cm. 10x15, rettangolari o ovali;

e) la dimensione massima della pergamena è pari a cm. 15x20.

f) non è consentita, con nessun materiale, la unione di due loculi adiacenti.

8. La non corrispondenza alle prescrizioni indicate nei punti da a) a f) del precedente comma 7 comporterà la rimozione degli elementi non consentiti da parte del personale di custodia (se possibile) previa contestazione scritta al concessionario, affidando allo stesso un termine non superiore a 15 giorni, per la rimozione in proprio. La contestazione potrà avvenire anche mediante avviso affisso sulla lapide interessata dal provvedimento.

9. Per le sepolture a sistema di tumulazione, esclusi i loculi, è consentita la collocazione di portavasi fissi, portalampe (in caso di illuminazione votiva elettrica) o portaceri, fotografie e relativi portafoto, ulteriori iscrizioni oltre l'epigrafe, quali simboli religiosi o altro.

10. La posa di epigrafi su loculi ed ossari già esistenti e la collocazione di nuovi monumenti è consentita previa richiesta all'amministrazione comunale ed è subordinata ad autorizzazione ed al pagamento della prescritta tariffa.

#### **Art. 40. Inumazioni in campo comune.**

1. Il cimitero è dotato di campo comune destinato alla sepoltura per inumazione. Le inumazioni hanno la durata di anni 10 dal giorno del seppellimento, salvo proroga formale concessa dall'Amministrazione Comunale previo pagamento della corrispondente tariffa.
2. Nelle more della bonifica adeguata di ciascun campo e della ridefinizione dei riquadri, l'utilizzazione della fossa avverrà comunque secondo le indicazioni del *Responsabile dei Servizi Cimiteriali*, ogni riquadro dovrà essere distanziato dall'altro di ml. 0,50.
3. Le dimensioni di ciascuna area, all'interno dei riquadri, sono stabilite in cm. 180 x 200, ed all'interno di essa il feretro occuperà una superficie di cm. 80 x 200, centrale rispetto all'area stessa, leggermente in rilievo.
4. Il campo è diviso in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità, senza distinzione di sesso.

#### **Art. 41. Fosse di inumazione.**

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

#### **Art. 42. Feretri per inumazione.**

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
2. Qualora si tratti di cadaveri provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, la cassa metallica dovrà essere preferibilmente esterna, e rimossa prima dell'inumazione.

#### **Art. 43. Cassettine resti ossei/ceneri.**

1. E' obbligatorio l'uso di cassetine di zinco per il deposito dei resti per ossa.
2. Su richiesta degli aventi titolo le ossa vengono deposte prima in una cassetta ossario a spese e cura dei richiedenti e collocate in ossari comunali o in sepolture private.
3. In assenza di istanza da parte degli aventi titolo i resti ossei saranno collocati nell'ossario comune.

#### **Art. 44. Sepolture private.**

1. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale autorizza la costruzione, la manutenzione ordinaria ed il restauro delle sepolture, nel rispetto delle norme tecniche, delle leggi vigenti e del presente Regolamento, nonché le varianti a progetti già approvati non sostanzialmente modificativi del progetto originario, su richiesta del concessionario e corredate di relazione tecnica redatta dal progettista incaricato.
2. All'ultimazione dei lavori di costruzione delle cappelle gentilizie, delle edicole funebri e delle tombe interrate l'Ufficio Cimiteriale verificherà la rispondenza dell'opera realizzata ai contenuti del progetto allegato al titolo edilizio.
3. In caso di accertata difformità al progetto medesimo comportante violazione delle Leggi ovvero dei parametri obbligatori del presente regolamento, l'Ufficio Cimiteriale avvierà il procedimento sanzionatorio a norma del DPR 380/2001 e s.m.i.
4. Entro 6 mesi decorrenti dalla data di tumulazione, sulle lapidi dovranno essere riportati l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto.

#### **Art. 45 – Trasferimento di monumenti o segni funebri da una ad altra sepoltura.**

1. L'eventuale trasferimento, di una lastra, di un monumento o di un segno funebre da una ad altra sepoltura, dovrà essere autorizzato dal Responsabile dell'Ufficio Cimiteri.

#### **Art. 46 – Manutenzione delle sepolture.**

1. La manutenzione delle sepolture e di tutto ciò che vi è apposto a titolo ornamentale o commemorativo spetta ai concessionari o agli aventi titolo.
2. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario per garantire la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza della sepoltura o dei visitatori del cimitero. Nessuna manutenzione o opera può essere eseguita sulle sepolture senza preventiva comunicazione o autorizzazione da parte del Responsabile dell'Ufficio Cimiteri.
3. Le spese relative alle manutenzioni sono a carico dei concessionari o degli aventi titolo, i quali sono anche responsabili civilmente e/o penalmente di ogni danno occorso a persone o cose in ragione di eventuali carenze manutentive.

4. In caso di pericolo grave od imminente, nelle more degli interventi manutentivi su indicati, il Comune può, a propria cura e discrezione, provvedere a mettere in sicurezza la sepoltura, con diritto di riscossione coattiva ai sensi di legge delle spese sostenute in via anticipata. I costi saranno posti in carico al concessionario, a chi ha richiesto il funerale o la sepoltura, o ai parenti più prossimi del defunto, in solido.

5. Di norma, ove tecnicamente possibile, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria si eseguono direttamente in cimitero senza asportazione di monumenti, parte di essi o segni funebri. Nel caso di impossibilità o per motivi di opportunità può esserne autorizzata l'asportazione temporanea.

#### **Art. 47 – Oggetti, fiori e piante ornamentali.**

1. E' consentito alle famiglie dei defunti deporre sulle tombe, ad esclusione nel campo di inumazione, fiori recisi, piante in vaso nonché coltivare fiori od arbusti ad essenza nana purché essi non assumano proporzioni eccessive, non escano dal perimetro della tomba invadendo le sepolture dei vicini, contenuti in altezza a mt. 1 (con tolleranza del 5%) e non arrechino danno alle strutture cimiteriali.

2. Le composizioni floreali o le piante appassite dovranno essere tempestivamente rimosse o sostituite a cura di chi ha provveduto a deporle.

3. Allorché i fiori o le piante ornamentali siano tali da rendere indecorose le sepolture o non rispettino i criteri di cui ai commi precedenti, potranno essere, anche senza necessità di preventivo avviso, rimossi d'ufficio e smaltiti quali rifiuti. Eventuali costi di rimozione saranno posti in carico al concessionario, a chi ha richiesto il funerale o la sepoltura, o ai parenti più prossimi del defunto, in solido.

4. E' consentito deporre sulle sepolture piccoli oggetti di carattere ornamentale purché non rechino disagio, offesa o intralcio alle sepolture limitrofe o alla collettività, siano consoni al carattere del luogo e non abbiano palese valenza politica. Allorché gli oggetti apposti non rispettino i criteri di cui sopra potranno essere, anche senza necessità di preventivo avviso, rimossi d'ufficio e smaltiti quali rifiuti. Eventuali costi di rimozione potranno esser posti in carico al concessionario, a chi ha richiesto il funerale o la sepoltura, o ai parenti più prossimi del defunto, in solido.

5. Nei reparti loculi ed ossari è vietato accendere o applicare sulle sepolture lumini a cera o a olio.

6. Non è consentito occupare gli spazi comuni o gli interspazi fra le sepolture con oggetti, vasi o piantumazioni. Tutto quanto apposto irregolarmente sarà rimosso d'ufficio e smaltito quale rifiuto, senza necessità di comunicazione o avviso alcuno.

7. Sulle tombe del campo inumazione è consentito deporre fiori recisi solo dove è presente il portavaso ad incasso.

#### **Art. 48 – Recupero di piante, foto, oggetti o segni funebri posti sulle sepolture**

1. Le piante, le foto, gli oggetti o i segni funebri posti sulle sepolture possono essere ritirati dai concessionari o dagli aventi titolo solo a seguito di preventiva autorizzazione che verrà rilasciata dall'ufficio del cimitero nel rispetto delle modalità e termini stabiliti dal Responsabile Ufficio Cimiteri.

2. Il ritiro deve avvenire a cura e spese del richiedente ed in genere essere contestuale al rilascio dell'autorizzazione richiesta. Nel caso in cui non sia possibile il ritiro contestuale verrà comunicato al richiedente il termine perentorio entro cui eseguire il ritiro. Decorso tale termine, senza necessità di ulteriore avviso, gli oggetti potranno esser rimossi e smaltiti.

3. Allo scadere della sepoltura, in caso di rinuncia, decadenza o revoca della stessa, o in assenza di apposita richiesta di ritiro, il Comune rientra nella disponibilità del sepolcro e tutto quanto è ivi posto diviene di proprietà dell'Amministrazione, senza diritto di indennizzo alcuno per il concessionario o l'avente titolo.

4. Tutto ciò che passa in proprietà del Comune ai sensi degli articoli precedenti può essere impiegato in opere di miglioramento dei cimiteri, alienato, smaltito o conservato a discrezione dell'Amministrazione, che fisserà i criteri e le modalità di impiego, alienazione, smaltimento, conservazione dei beni su indicati.

5. Cessioni a titolo gratuito possono essere autorizzate solo a favore di enti o comunità non aventi scopo di lucro e per destinazione di pubblica utilità.

### **TITOLO VI - POLIZIA DEI CIMITERI -**

#### **Art. 49 – Orari di apertura dei cimiteri.**

1. Gli orari di apertura e chiusura dei cimiteri sono stabiliti dal Sindaco e vengono esposti al pubblico all'ingresso del cimitero.

2. Il Sindaco può disporre chiusure straordinarie in ragioni di attività, interventi che rendano opportuna escludere la presenza di pubblico.



#### **Art. 50 – Albo e atti esposti al pubblico.**

1. All'ingresso del Cimitero è posto un Albo per l'affissione di tutte le comunicazioni inerenti la polizia del cimitero e l'esecuzione di operazioni cimiteriali. L'affissione all'Albo del Cimitero contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio del Comune costituisce notifica agli interessati.
2. Sono esposti al pubblico all'ingresso del cimitero eventuali disposizioni speciali, nonché copia del presente Regolamento comunale.
3. Sono conservati presso gli uffici dei cimiteri ed affissi all'Albo, anche durante gli orari di chiusura degli uffici, gli elenchi delle sepolture soggette ad esumazione od estumulazione ordinaria nel corso dell'anno. I cittadini interessati devono attivarsi con solerzia per acquisire le informazioni anzidette, al fine di prendere opportune decisioni sulla possibilità di successiva collocazione del proprio caro. E' fatto anche loro obbligo di segnalare per iscritto ogni eventuale intercorsa variazione di indirizzo, al fine di fornire all'Amministrazione i dati aggiornati per l'invio di notizie, segnalazioni o comunicazioni formali. In tali segnalazioni dovranno essere espressamente indicati i dati del defunto a cui ci si riferisce, inoltre dovrà essere fornita all'ufficio Cimiteriale una mail del/dei concessionario/i - pec o anche non pec – alla quale l'Amministrazione Comunale invierà tutte le comunicazioni del caso. L'omessa comunicazione di variazione dei dati, come pure della mancanza di un indirizzo email, esime l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito alla non ricezione della corrispondenza da parte del destinatario.

#### **Art. 51 – Circolazione veicolare e divieti particolari**

1. Nei cimiteri si entra e si circola a piedi.
2. E' vietata la circolazione di ogni altro veicolo privato (a motore o non a motore). Sono ammesse carrozzine elettriche e gli ausili in genere per il movimento di persone portatrici di handicap. E' consentita la circolazione dei mezzi in uso al personale dipendente e/o mezzi di soccorso.
3. Il Responsabile Ufficio Cimiteriale potrà rilasciare l'autorizzazione all'ingresso di mezzi a persone con difficoltà di deambulazione risultante da certificazione di invalidità rilasciata dall'autorità competente. L'ingresso dei mezzi non sarà comunque consentito nei giorni festivi e nell'ottava dei morti.
4. E' vietato l'ingresso agli animali con esclusione dei cani guida per non vedenti.
5. E' vietato l'ingresso alle persone in stato di ubriachezza.

#### **Art. 52 – Regole comportamentali**

1. All'interno dei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso, comunque incompatibile con il luogo o che possa arrecare disturbo ai visitatori. In particolare e a titolo esemplificativo è vietato:
  - consumare cibi o bevande, eccetto acqua per sollievo e refrigerio;
  - utilizzare qualsiasi strumento, anche mobile, che non rispetti le più elementari norme di sicurezza;
  - gettare fiori o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
  - rimuovere dalle tombe altrui fiori, arbusti, ricordi, ecc.;
  - calpestare o danneggiare il verde, le tombe, i monumenti o gli spazi comuni;
  - sedersi sulle tombe e camminare al di fuori degli appositi passaggi;
  - l'accattonaggio;
  - infastidire il pubblico;
  - fotografare o filmare cortei, funerali, operazioni cimiteriali senza preventiva autorizzazione dell'Ufficio Cimiteriale.
  - telefonare con il cellulare;
2. Eventuali manifestazioni, dimostrazioni, cerimonie o riunioni devono essere preventivamente autorizzate dall'ufficio Cimiteriale.
3. I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica e il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

#### **Art. 53 – Obblighi per il personale dei cimiteri e degli uffici dei Servizi Funebri.**

1. Il personale addetto ai Cimiteri ed ai Servizi Funebri è tenuto all'osservanza del presente regolamento ed a far rispettare le disposizioni in esso contenute, segnalando le violazioni accertate per l'irrogazione delle relative sanzioni.
2. E' tenuto altresì:
  - a mantenere un comportamento educato, rispettoso e dignitoso nei confronti del pubblico;
  - ad indossare ed aver cura della propria divisa, ove ne sia prescritto l'uso, e comunque della propria persona o a mantenere un abbigliamento adeguato rispetto ai luoghi ed al sentimento dei visitatori;
  - a fornire la corretta informazione al pubblico o ad indirizzare lo stesso nei competenti uffici per l'ottenimento dell'informazione richiesta;

- a non eseguire attività per conto di privati, all'interno del cimitero, o degli uffici comunali, sia durante l'orario di lavoro che al di fuori di esso;
- a non ricevere compensi, in denaro o sotto qualsiasi altra forma, anche a titolo di liberalità, da parte di pubblico, imprese, colleghi;
- a mantenere il rispetto del segreto d'ufficio e la riservatezza assoluta, anche nei confronti di colleghi, limitatamente ad ogni genere di informazione acquisita in ragione del proprio lavoro o durante esso;
- a non esercitare qualsivoglia forma di commercio, attività a scopo di lucro inerente alla propria attività, sia nei cimiteri che negli uffici comunali o al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- ad utilizzare per esclusivi motivi di servizio e con la massima cura tutte le dotazioni strumentali ed i beni dell'Amministrazione;
- a non trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate a qualsiasi titolo.

3. E' obbligo del Comune consegnare al personale in servizio presso il Cimitero comunale adeguato materiale sotto forma di D.P.I. a meno di affidamento del Servizio a Ditta esterna che ne sarà direttamente responsabile; i dipendenti si obbligano al loro utilizzo, cura e conservazione.

3. Salvo che i fatti non costituiscano violazione più grave, sono fonte di precisa responsabilità disciplinare le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

4. E' individuata tra le figure dipendenti del Comune di PIANELLA, la figura professionale di "Responsabile del Servizio di custodia cimiteriale", che sarà appositamente nominata con separato atto dalla Giunta Comunale, dando atto che, come sancito al comma 7) dell'art. 6 della citata L.R. 41/2012, spetterà all'Ente formare adeguatamente il proprio personale adibito ai Servizi Cimiteriali.

#### **Art. 54 – Lavori nei cimiteri.**

1. All'interno dei cimiteri è in genere vietata la lavorazione dei materiali che, pertanto, devono esservi introdotti soltanto a lavorazione ultimata.

Per particolari e giustificati motivi l'Ufficio Cimiteriale potrà autorizzarne l'esecuzione in loco individuando l'area di esecuzione. In tali casi coloro che eseguono i lavori dovranno adottare tutte le cautele di legge e necessarie per garantire l'assoluta incolumità di cose e persone.

2. Possono accedere in cimitero, per il solo trasporto di segni funebri o materiali e per il solo tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico merci, previa apposita autorizzazione, gli automezzi delle ditte ammesse a lavorarvi. I lavori potranno eseguirsi tutti i giorni feriali, con esclusione del sabato, dalle ore 9,00 alle 16,00 o 17,00 a seconda del periodo dell'anno (inverno/estate). L'accesso di cui al primo periodo del presente comma, è consentito dalle ore 8,30 alle 9,30 dei giorni feriali con esclusione del sabato. *E' comunque escluso l'ingresso di mezzi con portata superiore a 35 q.li.*

3. Le imprese che accedono in cimitero devono consegnare, di volta in volta, all'ingresso del cimitero un elenco dettagliato e firmato dal responsabile dell'impresa contenente l'esatta indicazione ed ubicazione delle singole sepolture su cui si recano ad eseguire i lavori, il nominativo del concessionario o di colui che li ha incaricati e la tipologia dei lavori che dovranno essere eseguiti.

4. E' fatto divieto assoluto di sostare, transitare in zone diverse da quelle dove sono insite le sepolture di cui al suddetto elenco o di eseguire lavori su sepolture diverse.

5. E' vietata l'esecuzione di qualsiasi opera nei giorni festivi, ad eccezione dell'annaffiamento e del cambio dei fiori.

6. E' altresì vietato l'inizio dei lavori per la posa in opera dei monumenti alla vigilia dei giorni festivi, l'inizio o l'esecuzione di lavori nel periodo della Commemorazione dei Defunti, nel rispetto delle disposizioni che verranno di volta in volta impartite dall'Amministrazione.

7. La terra, i materiali di risulta e tutto quanto necessario per l'esecuzione dei lavori, o proveniente da essi, dovrà essere conservato e custodito esclusivamente all'interno delle aree di cantiere, e soltanto in caso di impossibilità oggettiva dovrà essere depositato nei luoghi e nei modi preventivamente indicati e autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale *ovvero dal Dirigente del Settore*, a fine lavori i materiali da smaltire dovranno essere tempestivamente allontanati, a cura e spese della ditta affidataria dei lavori, con produzione delle certificazioni a termini di legge sul corretto smaltimento degli stessi.

8. Al fine di favorire il recupero dei rifiuti inerti derivanti dall'attività edilizia nei cimiteri, dovranno essere prodotti:

A) in allegato alla S.C.I.A./D.I.A. o istanza di autorizzazione:

- apposita relazione contenente la stima dell'entità e della tipologia di rifiuti che si producono;
- il luogo dove si intende conferire i rifiuti.

B) In allegato alla dichiarazione di fine lavori, la documentazione attestante l'effettivo conferimento dei rifiuti inerti, presso il luogo indicato ai sensi della precedente A).

Si richiamano integralmente le disposizioni della parte quarta del DLgs 152/2006 e s.m.i.

9. E' fatto assoluto divieto di occupare, senza preventiva autorizzazione e senza il pagamento dei relativi tributi, spazi pubblici.

10. La recinzione dell'area concessa per la costruzione di tombe (o delle aree indicate ai sensi dei commi precedenti) deve essere limitata entro lo spazio assegnato dal Responsabile Ufficio Cimiteriale, essere adeguatamente segnalata e recintata ed avere caratteristiche tali da impedire l'accesso alle persone non autorizzate e garantire l'incolumità dei visitatori e dei lavoratori.

11. E' vietato occupare ulteriori spazi attigui senza autorizzazione. Tutto quanto irregolarmente posizionato sarà rimosso d'ufficio senza preventivo avviso. Eventuali costi di rimozione saranno posti in carico all'impresa che esegue i lavori ed al concessionario in solido.

12. E' fatto altresì obbligo alle ditte provvedere al ripristino e pulizia degli spazi occupati.

13. Tutti i lavori devono essere eseguiti con rigorosa e scrupolosa osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori.

12. Tutti i rifiuti, edili e non, prodotti durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere tempestivamente asportati dal cimitero e smaltiti, a cura e spese del produttore, nel rispetto della normativa vigente.

#### **Art. 55 – Imprese ammesse a lavorare nei cimiteri.**

1. Le Imprese che intendono eseguire lavori all'interno dei Cimiteri, per conto dei cittadini, o dei concessionari sono tenute al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

2. I lavori potranno essere svolti solo durante gli orari di apertura al pubblico nei giorni feriali. Il personale preposto alla custodia del cimitero potrà limitare ulteriormente l'accesso ai cimiteri nei giorni di particolare afflusso di utenti, in presenza di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria e durante l'inumazione ed esumazione, limitatamente alle aree limitrofe allo svolgimento delle attività.

3. Per svolgere l'attività le aziende dovranno acquisire preliminarmente, al fine della sicurezza sul lavoro dei propri addetti, le informazioni sui rischi specifici insiti nella struttura in cui operano. Per ogni tipologia d'intervento, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al Dlgs 81/08 e s.m.

4. Ogni impresa dovrà dichiarare quali tipologie di attività/servizi svolgerà nell'ambito dei cimiteri. Sulla base di tale dichiarazione il Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale informerà i datori di lavoro delle imprese sui rischi specifici insiti nella struttura.

5. Il personale delle imprese autorizzate a lavorare nei cimiteri dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento, che dovrà essere esibito a richiesta del Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale, o suo delegato.

6. In caso di inadempienze relative alla sicurezza sul lavoro o in caso di attività che rechino danno, disturbo alla struttura cimiteriale il personale preposto potrà intimare la sospensione immediata dell'attività.

7. Il concessionario o persona dallo stesso delegata, sotto la propria responsabilità, previa specifica autorizzazione, possono effettuare sulle proprie sepolture piccoli lavori che non richiedano l'utilizzazione di strumenti complessi o perizie particolari o non siano possibile causa di rischio per loro stessi o per i visitatori.

8. Gli impresari sono tenuti a produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la regolarità contributiva e fiscale; il Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale acquisirà telematicamente il D.U.R.C.

#### **Art. 56 – Attività commerciali o pubblicitarie.**

1. All'interno dei cimiteri è vietata la vendita di oggetti, la distribuzione ed esposizione o affissione di materiale divulgativo o pubblicitario.

2. Sono altresì vietate le scritte pubblicitarie sulle sepolture e sui segni funebri.

3. E' consentita l'apposizione di etichette riportanti la denominazione dell'impresa produttrice del manufatto, purchè di dimensioni non eccedenti cm. 7 x cm. 5.

### **TITOLO VII - NORME FINALI**

#### **Art. 57 – Norme transitorie.**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'approvazione della deliberazione di Consiglio Comunale ed abroga tutte le disposizioni del precedente Regolamento.

2. I diritti sorti in pendenza di concessioni, atti e Regolamenti precedenti sono salvi. Tuttavia, ogni innovazione, modifica e/o intervento su concessioni e sepolture, ne determinano l'assoggettamento alle disposizioni del presente Regolamento.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio a norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990, alla L. 130/2001, alla L.R. n. 41/2012, al D.P.R. n. 254/2003 e a tutte le normative e circolari vigenti in materia, al DLgs 81/08 per quanto attiene le Norme sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro;

#### **Art. 58 – Sanzioni amministrative.**

1. Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento comunale e degli obblighi ivi

richiamati, si applicano le sanzioni di Legge; si richiama integralmente l'articolo 39 della L.R. 41/2012.

2. Le sanzioni saranno determinate dal Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale nel rispetto dell'art. 39 della L.R. 41/2012 e della Legislazione nazionale.

3. Laddove non individuabile, si procede in regime sanzionatorio applicando le sanzioni massime previste dall'art. 7 bis della L. 267/2000.

4. La determinazione dell'ammontare della sanzione è stabilita con apposito atto deliberativo della G.C. unitamente alle tariffe previste nel presente regolamento.

5. In caso di accertata violazione del disposto di cui all'art. 11 del presente regolamento si applica, altresì, la sanzione amministrativa della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre da mesi uno a mesi tre. L'entità della sospensione si rapporta alla gravità della condotta illecita ovvero alla reiterazione della stessa. In caso le violazioni accertate risultino superiori al numero di tre, nell'arco del triennio, si applica, inoltre, la sanzione della revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre.

#### **Art. 59 – Variazioni anagrafiche.**

1. Il concessionario, o l'avente titolo, di una sepoltura e/o i suoi eredi sono obbligati a comunicare in modo tempestivo per iscritto, o recandosi personalmente nell'Ufficio Cimiteriale, qualsiasi variazione anagrafica intervenga dopo la stipula del contratto di concessione o dopo la sepoltura.

#### **Art. 60 – Disposizioni di incompatibilità.**

1. Tutte le norme incompatibili con il presente Regolamento, anche se emanate con Ordinanza sindacale e/o disposizione regolamentare, si intendono automaticamente superate.

2. Eventuali norme regolamentari o legislative sopravvenienti si intendono automaticamente sostitutive delle norme in vigore.